



CONSORZIO BACINO DI PADOVA UNO

per la gestione dei rifiuti

83

BORGORICCO - CAMPO SAN MARTINO - CAMPODARSEGO - CAMPOSAMPIERO - CARMIGNANO DI BRENTA - CITTADELLA
CURTAROLO - FONTANIVA - GALLIERA VENETA - GAZZO - GRANTORTO - LOREGGIA - MASSANZAGO - PIAZZOLA SUL BRENTA
PIOMBINO DESE - SAN GIORGIO IN BOSCO - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - SANTA GIUSTINA IN COLLE - SAN MARTINO DI LUPARI
SAN PIETRO IN GU - TOMBOLO - TREBASELEGHE - VIGODARZERE - VIGONZA - VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - VILLA DEL CONTE

LIBRO VERBALI COMMISSARIO LIQUIDATORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 02
Nominato con provvedimento di Giunta Regionale n. 2985 del 28.12.2012 in attuazione della L.R. n.52/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO UNIFICATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DI DISCIPLINA DELLA TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA.

L'anno duemiladiacianove (2019), addì ventiotto (28) del mese di febbraio (02), alle ore 11,00, presso la sede di S.Giorgio delle Pertiche, S.R. del Santo 55, il Commissario liquidatore Sig. Claudio Marcato, ai sensi dell'art. 5 della L. R. n. 52/2012, adotta la deliberazione nel testo di seguito verbalizzato.

Assiste alla seduta e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dipendente Sig.ra Antonella Piccolo.

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall'1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- ai sensi dell'art. 1, comma 668 della medesima legge, i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono finanziare i costi del servizio rifiuti con una tariffa avente natura corrispettiva (ossia, non tributaria) in luogo della TARI: tale tariffa (di seguito anche solo "Tariffa" o "Tariffa rifiuti") è finalizzata ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, garantendo la copertura integrale dei costi del servizio ed applicata e riscossa dal gestore del servizio pubblico e che il precedente comma 667 delegava il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad emanare un decreto per la definizione dei "criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea";
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha attuato tale delega col decreto 20 aprile 2017 recante "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati" (d'ora in poi anche solo "Decreto tariffa"), pubblicato nella G.U. in data 22.05.2017 ed entrato in vigore in data 06.06.2017;
- la direttiva rifiuti 851/2018/UE, in vigore dal 4 luglio 2018, ha espressamente riconosciuto i sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti come uno strumento economico capace di incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti sin dal momento della produzione di rifiuti (Allegato IV-bis);

DATO ATTO che:

- nel territorio del Consorzio Bacino di Padova Uno è stata implementata in via sperimentale sin dal 2005 un sistema di tariffazione puntuale, attualmente regolata dal Regolamento di igiene ambientale (recante la disciplina del servizio di igiene ambientale e della tariffa corrispettiva) approvato con delibera n. 8 del 12 maggio 2014, successivamente modificato con le delibere n. 2 e 3 del 13 marzo 2015;



CONSORZIO BACINO DI PADOVA UNO

per la gestione dei rifiuti

84

BORGORICCO - CAMPO SAN MARTINO - CAMPODARSEGO - CAMPOSAMPIERO - CARMIGNANO DI BRENTA - CITTADELLA
CURTAROLO - FONTANIVA - GALLIERA VENETA - GAZZO - GRANTORTO - LOREGGIA - MASSANZAGO - PIAZZOLA SUL BRENTA
PIOMBINO DESE - SAN GIORGIO IN BOSCO - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - SANTA GIUSTINA IN COLLE - SAN MARTINO DI LUPARI
SAN PIETRO IN GU - TOMBOLO - TREBASELEGHE - VIGODARZERE - VIGONZA - VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - VILLA DEL CONTE

LIBRO VERBALI COMMISSARIO LIQUIDATORE

- il Consiglio di Bacino Brenta Rifiuti, pur recentemente costituito, non è ancora operativo e che pertanto compete allo scrivente Ente l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari sia in ordine alla gestione del servizio rifiuti che al suo finanziamento e, in particolare, esercitare le competenze di cui all'art. 3-bis, comma 1-bis, decreto legge n. 138/2011;

EVIDENZIATO che:

ai sensi dell'art. 10 del Decreto tariffa *"I comuni che, nelle more dell'emanazione dei termini per l'istituzione del decreto, hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa, adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore"*, ossia entro il 6 giugno 2019;

RILEVATA pertanto l'esigenza di verificare ed aggiornare il vigente Regolamento alla luce del sopravvenuto Decreto Tariffa;

VISTO il *"Regolamento unificato di gestione dei rifiuti urbani e di disciplina della Tariffa avente natura corrispettiva"* allegato sub "A" alla presente delibera;

ESAMINATO il predetto testo e le variazioni apportate e **RITENUTO** che tale Regolamento recepisca le prescrizioni del Decreto Tariffa confermando e salvaguardando la scelta del finanziamento del servizio rifiuti mediante un'entrata di tipo patrimoniale e non tributaria basata su sistemi di misurazioni puntuali dei rifiuti conferiti al servizio pubblico;

Il Commissario Liquidatore

DELIBERA

1. di approvare il *Regolamento unificato di gestione dei rifiuti urbani e di disciplina della Tariffa avente natura corrispettiva* allegato sub "A" alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente atto ai Comuni ed al gestore del servizio Etra SpA.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Claudio Marcato

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Antonella Riccio

ALLEGATO A



CONSORZIO BACINO DI PADOVA UNO

(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO UNIFICATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DI DISCIPLINA DELLA TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA

(art. 198, comma 2, D.lgs. 152/2006 e art. 52 D.lgs. 446/1997 e art. 1, comma 668, L. 147/2013)

Comune di Galliera Veneta-Prot. n. 3029 del 08-03-2019 arrivo cat. 6 Cl. 8

PARTE PRIMA - NORME COMUNI	3
ART. 1 OGGETTO E STRUTTURA DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI	4
ART. 3 AMBITO OTTIMALE	5
ART. 4 SOGGETTO GESTORE	5
PARTE SECONDA - TARIFFA SUI RIFIUTI	5
**TITOLO I - NORME GENERALI	5
ART. 5 TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA	5
ART. 6 COMPETENZA NELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	6
ART. 7 PIANO FINANZIARIO	6
**TITOLO II - PRESUPPOSTI E STRUTTURA	7
ART. 8 PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA	7
ART. 9 REGOLE DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUL TERRITORIO COMUNALE	8
ART. 10 SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO	8
ART. 11 SUPERFICI NON RILEVANTI AI FINI TARIFFARI	9
ART. 12 STRUTTURA DELLA TARIFFA	10
ART. 13 SISTEMI DI MISURAZIONE PUNTUALE E COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA AL SERVIZIO	10
ART. 14 COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE	11
ART. 15 NUCLEO FAMILIARE	12
ART. 16 SCUOLE STATALI	13
ART. 17 TARIFFA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI OCCASIONALI, BANCHI DI MERCATO, SPETTACOLI VIAGGIANTI ED OCCUPAZIONI STAGIONALI	13
ART. 18 TRIBUTO PROVINCIALE	13
ART. 19 PRODUZIONE DI RIFIUTI PARTICOLARE DI UTENZE NON DOMESTICHE	13
ART. 20 RIDUZIONI DELIBERATE DAL COMUNE	14
ART. 21 RIMODULAZIONI E RIDUZIONI	14
**TITOLO III - ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE	15
ART. 22 OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE	15
ART. 23 AUTOCERTIFICAZIONE O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	16
ART. 24 COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA	16
ART. 25 RISCOSSIONE ORDINARIA	16
ART. 26 INTERESSI	17
ART. 27 MESSA IN MORA, RISCOSSIONE COATTIVA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	17
ART. 28 TRANSAZIONE DI CREDITI	17
ART. 29 RIMBORSI	17
ART. 29-BIS NORMA TRANSITORIA	17

PARTE TERZA – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	18
**TITOLO I – NORME GENERALI.....	18
ART. 30 OGGETTO DEL SERVIZIO	18
ART. 31 PRINCIPI GENERALI NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	18
ART. 32 PIANIFICAZIONE.....	18
ART. 33 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	19
**TITOLO II – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE.....	19
ART. 34 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI	19
ART. 35 RIFIUTI ASSIMILATI E CRITERI DI ASSIMILAZIONE	19
ART. 36 GESTIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO	19
ART. 37 MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	20
ART. 38 ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA E VIABILITÀ	20
ART. 39 PULIZIA, DECORO E SICUREZZA NEL SERVIZIO DI RACCOLTA.....	21
ART. 40 AUTOCOMPOSTAGGIO	21
ART. 41 CENTRO DI RACCOLTA	22
ART. 42 ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO	23
ART. 43 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI	23
ART. 44 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	23
ART. 45 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE.....	23
ART. 46 SPAZZAMENTO	24
ART. 47 GESTINI STRADALI	24
ART. 48 RACCOLTA DEI RIFIUTI ABRANDONATI	24
ART. 49 PULIZIA DELLE AREE DI MERCATO, LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	24
ART. 50 AREE DI SOSTA NOMADI	24
ART. 51 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI	25
ART. 52 OBBLIGHI E DIVIETI.....	25
PARTE QUARTA: CONTROLLI, SANZIONI, AUTOTUTELA, ENTRATA IN VIGORE.....	27
**TITOLO I – CONTROLLI, SANZIONI, AUTOTUTELA.....	27
ART. 53 POTERI DI CONTROLLO PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA TARIFFA.....	27
ART. 54 POTERI DI VIGILANZA E SANZIONATORI	27
ART. 55 SANZIONI.....	28
ART. 56 RECUPERO SPESE	30
ART. 57 AUTOTUTELA E TRANSAZIONI.....	30
**TITOLO II – ENTRATA IN VIGORE	30
ART. 58 ENTRATA IN VIGORE.....	30
ALLEGATO A -RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI -	30
ALLEGATO B -NORME PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA -	31
ALLEGATO C -"REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI -	35

PARTE PRIMA - NORME COMUNI

Art. 1 Oggetto e struttura del regolamento

1. Il presente regolamento contiene i principi generali e le disposizioni attinenti al servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed il suo finanziamento attraverso la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva nel territorio consortile denominato Consorzio di Bacino Padova Uno (di seguito anche solo "**Consorzio**") comprendente il territorio dei comuni di BORGORICCO, CAMPO S MARTINO, CAMPODARSEGO, CAMPOSAMPIERO, CARMIGNANO DI BRENTA, CITTADELLA, CURTAROLO, FONTANIVA, GALLIERA VENETA, GAZZO, GRANTORTO, LOREGGIA, MASSANZAGO, PIAZZOLA SUL BRENTA, PIOMBINO DESE, SAN GIORGIO BOSCO, SAN GIORGIO PERTICHE, SAN MARTINO DI LUPARI, SAN PIETRO IN GU, SANTA GIUSTINA COLLE, TOMBOLO, TREBASELEGHE, VIGODARZERE, VIGONZA, VILLA DEL CONTE, VILLANOVA CAMPOSAMPIERO.

Il presente atto definisce:

- nella parte prima, le norme comuni;
- nella parte seconda, la disciplina della Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;
- nella parte terza, le modalità di svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e le altre disposizioni di cui all'art. 198, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- nella parte quarta, i controlli, le sanzioni, l'autotutela e l'entrata in vigore.

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:

allegato A contenente l'individuazione dei rifiuti speciali assimilati per qualità ai rifiuti urbani;

allegato B recante "*Norme per la gestione e l'utilizzo del centro di raccolta*";

allegato C recante "*Regolamento dell'attività di vigilanza in materia di conferimento dei rifiuti e pagamento della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva*".

Art. 2 Principi generali e definizioni

1. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani si ispira a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento), nonché ai principi della normativa comunitaria quali i principi di protezione dell'ambiente, di precauzione, prevenzione, proporzionalità e responsabilizzazione.
2. La gestione dei rifiuti urbani si conforma altresì ai principi di cui al DPCM 27/01/1994. In particolare, la gestione si ispira al principio di uguaglianza, garantisce parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato, si ispira a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, garantisce un'erogazione continua, regolare e priva di interruzioni, e garantisce la partecipazione e l'accesso degli utenti.
3. La Tariffa rifiuti corrispettiva attua i principi europei del «chi inquina paga» e del «pay as you throw» quali strumenti di incentivazione alla fonte del perseguimento della gerarchia dei rifiuti.
4. L'organizzazione dei servizi nei Comuni Consorziati dovrà essere effettuata con l'obiettivo del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata unitaria dei rifiuti da realizzarsi progressivamente nel territorio del Bacino di Padova Uno.
5. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) **servizio base**: insieme minimo di attività e servizi di gestione dei rifiuti offerto a ciascuna utenza del territorio a garanzia di un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e trattamento. La definizione delle attività e dei servizi compresi nel servizio base è determinata, per ciascun comune, in sede di deliberazione tariffaria. Di essa viene data evidenza nella relazione che correde il Piano finanziario (nella parte descrittiva del modello gestionale ed organizzativo);
 - b) **servizi extra**: servizi di gestione dei rifiuti eccedenti il servizio base per tipologia (es. servizio verde a domicilio, servizio ingombranti a domicilio) o per quantità (es. maggiori svuotamenti del rifiuto secco residuo rispetto a quelli già conteggiati nel servizio base, contenitori di volumetria maggiore rispetto a quella ordinaria ecc.) che, pur predisposti a beneficio delle generalità delle utenze domestiche e non domestiche, vengono erogati solo previa richiesta di attivazione da parte dell'utenza interessata. Le tariffe relative ai servizi extra sono approvate nell'ambito della Tariffa come specificata all'art. 6.
 - c) **servizi straordinari**: servizi di gestione dei rifiuti rivolti a produzioni di rifiuti peculiari (es. circhi, eventi straordinari e/o occasionali) erogati con modalità diverse rispetto ordinarie di cui alla parte terza del presente regolamento. I costi di tali servizi, non preventivabili a priori a causa della loro peculiarità e straordinarietà, sono coperti tramite un'apposita Tariffa determinata secondo il criterio della copertura integrale dei costi.
 - d) **servizi aggiuntivi**: servizi di gestione dei rifiuti rivolti alle utenze non domestiche ulteriori rispetto al servizio base ed erogati su richiesta dell'utenza interessata. Tali servizi possono essere previsti e forniti dal Gestore nel caso in cui gli stessi, in sede di deliberazione tariffaria, non siano inclusi nei servizi extra. I costi servizi aggiuntivi sono sostenuti integralmente dalle utenze richiedenti;

- e) rimodulazioni: adattamenti della quota variabile base della Tariffa derivanti da misurazioni, anche semplificate, della quantità di rifiuti prodotti e/o conferiti;
- f) riduzioni: adattamenti della quota variabile base della Tariffa derivanti da fattori diversi dalla quantità di rifiuti prodotti e/o conferiti (es. occupazioni stagionali);
- g) comunicazione obbligatoria: la comunicazione che l'utente è tenuto a fornire al Gestore per l'attivazione del servizio rifiuti relativamente ai locali e/o aree che integrano il presupposto di legge per l'effettuazione del servizio e l'obbligo di contribuire al suo pagamento secondo il principio «chi inquina paga». Essa è dovuta sia al momento del sorgere di tale presupposto, che in caso di variazione degli elementi che determinano la tariffa che in caso di cessazione del presupposto. La comunicazione obbligatoria è regolata nel dettaglio dall'art. 22 del presente regolamento.
- I termini della normativa ambientale (es. gestione, trattamento, riciclo ecc.) e tariffaria (utenza, utenza aggregata, misurazione diretta e indiretta ecc.) utilizzati nel presente atto devono essere intesi nel significato loro proprio alla luce delle definizioni e/o dell'utilizzo riportato nei testi legislativi e regolamentari vigenti.

Art. 3 Ambito Ottimale

1. Ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs 152/2006 la gestione dei rifiuti urbani è organizzata in ambiti o bacini territoriali ottimali. Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge regionale Veneto 31 dicembre 2012, 52 l'ambito territoriale ottimale è l'intero territorio regionale (art. 2), ma è demandata alla Giunta regionale l'individuazione di bacini territoriali a livello provinciale o infraprovinciale o interprovinciale per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 3). Tali funzioni sono demandate ai Consigli di Bacino che operano in nome e conto degli enti locali in essi associati, sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile: essi subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito istituite ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.
2. Fino all'insediamento dei Consigli di bacino operano i commissari liquidatori al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 5, comma 3).

Art. 4 Soggetto Gestore

1. La gestione integrata dei rifiuti è affidata al soggetto Gestore (di seguito "Gestore"), con il quale il Consorzio ha sottoscritto apposito contratto di servizio.
2. Tra le funzioni del Gestore rientrano le seguenti:
 - gestione della tariffa di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. comprendente l'aggiornamento e implementazione della banca dati delle utenze, il recupero dei mancati pagamenti, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa e del servizio di front office all'utenza;
 - aspletamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti e delle funzioni connesse.
3. Gli uffici comunali e consortili sono tenuti a collaborare con il Gestore al fine di provvedere ad assicurare quanto necessario, in diritto e in fatto, all'intera attività di gestione dei rifiuti urbani. Le forme ed i modi di cooperazione tra Comune e Gestore e Consorzio e Gestore sono definiti nel contratto di servizi stesso.

PARTE SECONDA – TARIFFA SUI RIFIUTI

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 5 Tariffa rifiuti corrispettiva

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, co. 668, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il finanziamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio dei comuni del Consorzio avviene attraverso l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (di seguito anche solo "Tariffa corrispettiva" o "Tariffa"), ossia di natura non tributaria: essa ha natura di entrata patrimoniale pubblica ed è finalizzata ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso.

2. La Tariffa corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante "*Norme in materia ambientale*"), ricomprendendo anche i costi di spazzamento e lavaggio strade e quelli di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*"). Per contro, rimangono esclusi i costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali alla cui gestione provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Nella commisurazione della Tariffa di ciascuna utenza si tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché delle risultanze delle misurazioni e/o delle rilevazioni dei conferimenti effettuati e del servizio reso secondo le regole contenute nel presente Regolamento. Le specifiche modalità di calcolo delle tariffe a livello comunale sono definite in sede di approvazione dell'articolazione tariffaria a completamento del presente Regolamento in ragione delle residue specificità comunali.
4. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla normativa vigente, ossia il tributo provinciale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e l'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti, in particolare l'art. 1, co. 641 e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (recante "*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*").
6. Il presente regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*") che attribuisce, per quanto specificatamente qui rileva, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

Art. 6 Competenza nella determinazione delle tariffe

1. Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 3 bis del DL 138/2011 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono assicurate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.
2. In via transitoria e fino all'effettiva operatività del Consiglio di Bacino territorialmente competente, le tariffe sono approvate dal Consorzio secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Il Comune trasmette al Gestore entro il 30 settembre di ogni anno eventuali richieste di modifica dei servizi erogati rispetto alle modalità vigenti.
4. Il Gestore redige e trasmette entro il 15 ottobre di ogni anno al Comune interessato e al Consorzio lo schema di Piano Finanziario per l'anno successivo corredato da una simulazione tariffaria in conformità agli indirizzi espressi dal Comune. Il Comune trasmette al Consorzio le eventuali osservazioni allo schema di Piano Finanziario unitamente alle indicazioni di conferma ovvero di modifica dei servizi e delle regole tariffarie demandate dal presente Regolamento alla deliberazione annuale di approvazione delle tariffe per il proprio territorio entro 30 giorni dalla ricezione del Piano Finanziario: la mancata trasmissione entro il predetto termine di osservazioni e/o di indicazioni equivale a conferma dei servizi e/o delle regole tariffarie già in essere.
5. Scaduto il predetto termine il Consorzio approva, per ogni anno solare ed entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, i piani finanziari e le tariffe dei propri Comuni in conformità alle osservazioni ed indicazioni, espresse o tacite, dai medesimi trasmesse ai sensi del comma precedente. Compete invece al Consorzio la determinazione e l'approvazione delle tariffe dei mercati. Nel caso di mancata deliberazione entro il termine indicato, si applicano le tariffe dell'anno precedente, fatto salvo l'adeguamento delle stesse, con l'applicazione dell'indice di inflazione programmata per l'anno di riferimento e decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 7 Piano Finanziario

1. La misura tariffaria della Tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario annualmente predisposto dal Gestore con le tempistiche indicate nell'articolo precedente.
2. I costi complessivi dell'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs n.36/2003 sono indicati nel Piano Finanziario e sono di regola raggruppati nelle seguenti categorie:

1. costi di raccolta differenziata (CRD);
2. costi di raccolta indifferenziata (CRT);
3. costi di spazzamento e lavaggio delle strade (CSL);
4. altri costi (AC);
5. costi di trattamento e riciclo (CTR);
6. costi smaltimento (CTS);
7. costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso e costi generali di gestione (CARC e CGG);
8. costi comuni diversi (CCD);
9. costi di ammortamento (AMMn);
10. accantonamenti (tra cui i crediti non riscossi ACCn);
11. remunerazione del capitale investito (Rn);
12. oneri fiscali.

Resta fermo quanto disposto dal Consorzio in merito alla costruzione dei Piani Finanziari di ciascun Comune nella more della costituzione e dell'operatività del Consiglio di Bacino, ossia il "mantenimento delle modalità adottate nei precedenti esercizi finanziari" (delibera n.15 del 25/9/14, delibera n. 9 del 16.07.2015, delibera n.13 del 28/8/15).

I ricavi derivanti dalla cessione dei rifiuti riciclabili al sistema CONAI e dalla vendita di materiali sono posti in riduzione dei costi.

Tra i costi sono inserite anche le somme stimate delle rimodulazioni e riduzioni previste dal presente regolamento.

3. La misura tariffaria massima relativa all'anno n viene determinata, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento, secondo la seguente formula

$$\Sigma T_n = \Sigma T_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + S_n$$

Dove:

- ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento
- ΣT_{n-1} = totale delle entrate tariffarie dell'anno precedente a quello di riferimento;
- IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento;
- X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento;
- S_n = scostamenti relativi all'anno di riferimento rispetto all'anno precedente.

4. Al fine di garantire la copertura integrale dei costi il Piano Finanziario terrà conto degli scostamenti (S) per l'anno di riferimento rispetto all'anno precedente, dovuti a sostanziali modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio indicate dal Consorzio in accordo con il Comune ovvero a modifiche dei prezzi di approvvigionamento di servizi e forniture da terzi e non dipendenti da scelte del Gestore o a variazioni dei quantitativi di rifiuti intercettati rispetto alle previsioni. Tali scostamenti dovranno essere motivati ed adeguatamente giustificati e documentati dal Gestore.
5. Quanto ai ricavi, il Gestore dovrà produrre una dichiarazione annuale redatta su modelli concordati in cui siano indicati i ricavi accertati per l'anno precedente, rispetto all'anno di riferimento, rendendosi disponibile per controlli a campione sull'entità dei ricavi provenienti dalla tariffa.

TITOLO II - PRESUPPOSTI E STRUTTURA

Art. 8 Presupposto della Tariffa

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 641 legge 147/2013, il presupposto della Tariffa corrispettiva è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e speciali assimilati. Per contro, non integrano tale presupposto le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali di cui al periodo precedente e non operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile (es: androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo, ecc.) che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Tale presupposto è integrato anche in caso di occupazione/detenzione temporanea o non continuativa di locali o aree scoperte suscettibili di produrre

rifiuti.

3. In caso di immobili la cui superficie ricada in più comuni la Tariffa si considera dovuta in relazione al Comune nel cui territorio la superficie insiste in maniera prevalente. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal pagamento della tariffa.
4. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tariffa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
5. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Art. 9 Regole di applicazione della Tariffa sul territorio comunale

1. La Tariffa si applica in tutto il territorio Comunale. L'articolazione tariffaria può prevedere delle riduzioni o maggiorazioni a singoli utenti o gruppi di utenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con modalità peculiari rispetto allo standard che caratterizza il resto del territorio.
2. Nelle zone in cui il servizio di raccolta non è effettuato è dovuta una riduzione della tariffa uguale o superiore al 60% dell'importo totale in funzione della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
3. Il servizio di raccolta si considera non effettuato ai sensi del presente regolamento quando il servizio di raccolta base viene erogato ad una distanza superiore a 1 km in linea d'aria dal limite della proprietà. Resta ferma la possibilità per il comune di deliberare riduzioni ai sensi del comma che precede in caso di servizio di raccolta sia effettuato con disagio per l'utenza, ossia a distanza inferiore a 1 km in linea d'aria.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che determinino una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, alle utenze coinvolte è riconosciuta una riduzione della tariffa pari all'80% del totale, rapportato al periodo di interruzione del servizio.

Art. 10 Soggetti obbligati al pagamento

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 642 della legge 147/2013, è obbligato al pagamento della Tariffa corrispettiva chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e speciali assimilati. In caso di pluralità di possessori o detentori, ad esempio i componenti del nucleo familiare o più persone che usano in comune i locali o le aree stesse, ciascun possessore e/o detentore è obbligato al pagamento della Tariffa con vincolo di solidarietà (art. 1292 del codice civile). Il medesimo vincolo di solidarietà permane in capo al proprietario dei predetti locali o aree anche in caso di detenzione degli stessi da parte di soggetti terzi (es. conduttore) in quanto non viene meno la sua qualità di possessore (art. 1140, comma 2, del codice civile).
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tariffa corrispettiva è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di sub-locazione o sub-concessione, il soggetto obbligato in via principale al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione o concessione, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
4. Nel caso utenza domestica abitata da due stati famiglia diversi (es. proprietario e affittuario, badante non inclusa nello stato famiglia) il vincolo di solidarietà in ordine al pagamento della Tariffa si estende a tutti gli abitanti della stessa.
5. Il soggetto obbligato in via principale al pagamento della Tariffa di regola è individuato:
 - a) se trattasi di utenza domestica: in colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza di tale comunicazione, nell'intestatario della scheda di famiglia presso l'anagrafe comunale;
 - b) se trattasi di utenza non domestica: in colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza di tale comunicazione, nel titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nel soggetto che li rappresenta o li dirige.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ad aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi

ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente l'assegnazione di contenitori singoli alle utenze condominiali, l'assemblea condominiale ha facoltà di richiedere l'assegnazione di contenitori condominiali e, conseguentemente, di potersi configurarsi come un'utenza aggregata ai sensi e per gli effetti del Decreto tariffa. A tal fine l'amministratore condominiale, appositamente delegato dalla predetta assemblea (o altro soggetto delegato in caso di condominio senza obbligo di amministratore), presenta specifica istanza al Gestore che ne valuta i presupposti. In caso di accoglimento della richiesta ed assegnazione di contenitori condominiali, soggetti obbligati al pagamento della quota fissa e della quota variabile base della Tariffa rimangono i singoli condomini, mentre soggetto obbligato al pagamento della quota variabile extra nei confronti del Gestore è l'amministratore condominiale, che procederà poi alla ripartizione di competenza dei singoli condomini, sulla base dei criteri indicati dal Gestore in conformità al Decreto tariffa.
8. Qualsiasi accordo verbale o contratto avente ad oggetto la traslazione dell'obbligo di pagare la Tariffa è privo di effetti e non opponibile al Gestore.
9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento al servizio pubblico di rifiuti speciali non assimilati in assenza di convenzione con il Gestore ex art. 188 D.lgs. 152/2006, sarà applicata a titolo di penale la Tariffa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, calcolata con riferimento all'intera superficie e alla categoria di utenza determinata in base all'art. 14 comma 5, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni di legge (art. 256, comma 2, D.lgs. 152/2006) nonché, ove ne ricorrano i presupposti, anche quelle per infedele dichiarazione.

Art. 11 Superfici non rilevanti ai fini tariffari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 649, Legge 147/2013 non sono in nessun caso assoggettabili a Tariffa i locali e le aree, chiaramente e precisamente delimitate, ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono assoggettabili a Tariffa i locali e le aree o parti di essi, purché ben delimitati, che non sono suscettibili di produrre rifiuto urbano per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive e permanenti condizioni di mancato utilizzo.
3. In particolare, si configurano come inidonei a produrre rifiuti le unità immobiliari che presentano una o più delle caratteristiche di seguito indicate:
 - le unità immobiliari ad uso abitativo che risultino chiuse, inutilizzate e prive di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - unità immobiliari ad uso non domestico che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi: tale ultimo requisito non sussiste qualora uno o più allacciamenti siano previsti da obblighi di legge (ad es. pericolo incendi);
 - le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole;
 - le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, se i lavori abbiano una durata superiore a 90 giorni;
 - le unità immobiliari adibite a culto in senso stretto;
 - le unità immobiliari non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni;
 - le unità immobiliari, o parti di esse, adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - le unità immobiliari impraticabili o in abbandono, non soggette a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.
4. Inoltre, si presumono non assoggettabili a Tariffa le porzioni di unità immobiliari aventi le seguenti caratteristiche:
 - parti di impianti sportivi e palestre riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoio, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - parcheggi su area scoperta aventi carattere pertinenziale, nonché le aree di manovra dei parcheggi coperti e/o su area scoperta ma non aventi carattere pertinenziale;
 - locali aventi altezza media inferiore a m. 1,70;
 - aree scoperte pertinenziali o accessorie compresi porticati, balconi, poggioli e simili.
5. Ai fini dell'applicazione della Tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
 - le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio.
6. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, ma non sia obiettivamente possibile delimitare le superfici ove tali ultimi rifiuti si formano (art. 1, comma 682, n. 5, Legge 147/2013), è prevista una riduzione della superficie assoggettabile alla Tariffa secondo la regola che segue: la quantità di rifiuti speciali non assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a trattamento (mediante

attestazione rilasciata dal soggetto che effettua tale attività) viene rapportata alla quantità totale di rifiuto prodotto, speciale non assimilato ed assimilato e tale rapporto viene applicato alla superficie originaria. A tal fine la quantità di rifiuto assimilato prodotto viene determinata:
a) prioritariamente attraverso misurazioni puntuali, anche semplificate, dirette o indirette;
b) in assenza di tali dati, applicando il coefficiente presuntivo (kd) della categoria di appartenenza dell'utenza sulla superficie rilevante ai fini tariffari. In alternativa, è fatta salva la facoltà del Comune di indicare ai fini dell'approvazione annuale delle tariffe una percentuale forfettaria di riduzione dell'intera superficie ove si svolge l'attività dell'utenza, eventualmente diversificata a seconda della categoria di attività produttiva svolta.

7. L'onere della prova e della comunicazione dell'inidoneità a produrre rifiuti urbani rimane in capo all'utenza che intende avvalersene. Pertanto, le circostanze di esclusione o riduzione della superficie assoggettabile devono essere indicate al momento della comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o di sue variazioni ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali ed aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Art. 12 Struttura della Tariffa

1. La Tariffa si articola in una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. L'articolazione dei costi da coprire con ciascuna di esse è indicata nel precedente art. 7.
2. La quota variabile si articola in due componenti:
 - a) «quota variabile base», commisurata al costo effettivo del servizio base reso alla singola utenza, così come definito nell'ambito del Piano Economico Finanziario di ciascun comune;
 - b) «quota variabile extra», commisurata ai costi dei servizi extra ossia, ai servizi erogati alla singola utenza che eccedono quelli ricompresi nel servizio base.
3. Ai fini tariffari sono individuate due fasce d'utenza: utenze domestiche e utenze non domestiche. Le utenze domestiche sono distinte in classi secondo il numero di componenti del nucleo familiare; le utenze non domestiche sono di regola classificate nelle categorie di cui all'allegato I del DPR 158/99 secondo la tipologia di attività svolta.
4. In sede di definizione dell'articolazione tariffaria assicura, in conformità al disposto di cui all'art. 1, co. 658 della L. 147/2013, sono assicurate le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso la redistribuzione di una quota dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al recupero o al riciclo.

Art. 13 Sistemi di misurazione puntuale e commisurazione della Tariffa al servizio

1. I sistemi di misurazione puntuale applicati nel territorio dei comuni del Consorzio sono conformi alle previsioni del decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati"* (d'ora in poi anche solo *"Decreto tariffa"* o *"Decreto"*).
2. Nel territorio dei comuni del Consorzio sono implementati i sistemi di misurazione puntuale del rifiuto secco residuo qui di seguito indicati:
 - a) raccolta domiciliare mediante rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi assegnati a ciascuna utenza (misurazione indiretta);
 - b) raccolta stradale mediante rilevazione degli accessi da parte di ciascuna delle utenze abilitate ai contenitori ad apertura controllata a volume limitato (misurazione indiretta).

E' inoltre fatta salva la possibilità di istituire e/o mantenere, ricorrendone i presupposti, utenze aggregate intese come *"punti di conferimento riservate a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione della quantità conferita da ciascuna"* (art. 2, lettera d del Decreto). Rientrano in tale categoria, ad esempio, i mercati ed i condomini nell'ipotesi di cui al precedente art. 10, comma 7.
3. I sistemi di misurazione puntuale di cui al comma che precede rilevano obbligatoriamente la quantità rifiuto urbano residuo (RUR) conferito al servizio pubblico dalla utenza singola o aggregata. Possono altresì essere misurate, in modo diretto (rilevazione del peso) o in modo indiretto (rilevazione del volume) ovvero con metodi semplificati, anche altre frazioni e/o flussi di rifiuto come usualmente suddivise nel territorio del Comune, nonché i conferimenti ai centri comunali di raccolta.

Deve essere evitata la misurazione specifica di frazioni o flussi di rifiuti i cui costi di gestione siano poco significativi e/o non presentino diretta correlazione con i costi totali effettivamente sostenuti: a tale scopo deve essere seguito il criterio della significatività dei costi medesimi e/o quello della

loro diretta correlazione rispetto all'ammontare complessivo del Piano Finanziario.

4. La misurazione puntuale delle quantità di rifiuto urbano residuo conferito e, ove istituita, la rilevazione puntuale delle quantità di altre frazioni e/o flussi di rifiuti è finalizzata a commisurare la Tariffa di ciascuna utenza conferente alla quantità di rifiuti conferiti. La Tariffa è altresì commisurata al numero di servizi messi a disposizione di ciascuna utenza, ancorché non utilizzati, e tiene conto delle frazioni avviate a riciclaggio.
5. In sede di definizione dell'articolazione tariffaria sono definiti, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto, i criteri di riparto interno tra le singole utenze delle quantità rilevate (in modo diretto o indiretto) sull'utenza aggregata.
6. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati ovvero in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita da ciascuna utenza è desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo. È in ogni caso applicata la quota fissa e la quota variabile base.

Art. 14 Commisurazione della superficie

- i. Per la determinazione della superficie si applicano le regole stabilite dall'art. 1, commi 645, 646, 647 e 648 della Legge n. 147/2013, ossia:
 - a) fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 645 e 647 della predetta norma, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilato;
 - b) per le altre unità immobiliari a destinazione non ordinaria la superficie assoggettabile alla Tariffa è quella calpestabile;
 - c) per l'applicazione della Tariffa possono considerarsi valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (fermi restando i presupposti richiamati dal precedente Art8).
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tariffa quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.
3. In caso di variazioni o modifiche della superficie che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente regolamento i soggetti obbligati al pagamento della Tariffa sono tenuti alla contestuale dichiarazione, per l'immobile in oggetto:
 - a. della superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento;
 - b. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, considerate nella determinazione della superficie catastale possibilmente allegando visura e planimetria aggiornate. Nella dichiarazione dovranno obbligatoriamente venire indicati anche il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esiste.
4. La superficie calpestabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri. La superficie delle aree scoperte viene misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. Per il calcolo della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
5. Per le utenze non domestiche, l'attribuzione della categoria di attività è fatta di norma con riguardo alla destinazione funzionale complessiva dell'unità e non alla destinazione delle singole aree e locali: a tal fine, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività principale o, in mancanza, da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. Camera di Commercio) relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché il predetto codice e/o tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A..
6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari. La superficie è suddivisa attribuendo all'utenza non domestica i locali abitualmente, anche se non esclusivamente, a tal scopo adibiti, ed all'utenza domestica i locali rimanenti.
7. Nell'impossibilità di disporre delle superfici imponibili, si applicano le presunzioni di cui agli articoli 2727-2729 del Codice civile, salvo conguaglio sugli importi determinati in via definitiva.

Art. 15 Nucleo familiare

1. Per la determinazione dei componenti il nucleo familiare si applicano innanzitutto le regole che seguono:
 - a) per i nuclei residenti, si fa riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare risultanti dalle iscrizioni anagrafiche alla data 1° gennaio dell'anno di competenza;
 - b) per i nuclei non residenti, si fa riferimento al numero risultante dalla comunicazione obbligatoria di attivazione/variazione dell'utenza alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza; in assenza di detta comunicazione è attribuito un numero di componenti presuntivo pari alla media delle utenze domestiche dell'ambito del Consorzio arrotondata all'unità superiore;
 - c) in ogni caso viene conteggiato nel nucleo familiare l'eventuale convivenza di persone non residenti e/o non domiciliate nel Comune: è fatto pertanto obbligo di dichiarare tale circostanza nella comunicazione obbligatoria di attivazione dell'utenza o, se successiva, nella comunicazione di variazione nel termine di 30 giorni dal suo inizio;
 - d) i nuclei familiari che, in base all'ultimo censimento Istat, risultano presenti nella stessa abitazione sono considerati come un unico nucleo familiare il cui numero di componenti è dato dalla somma dei componenti dei singoli nuclei;
 - e) per le utenze domestiche ad uso stagionale, ossia occupate per periodi non superiori a sei mesi, anche non consecutivi, nel corso dello stesso anno solare, si considera un numero di occupanti pari al 50% dei componenti risultanti dalla comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio. In assenza di detta comunicazione obbligatoria è attribuito un numero di componenti presuntivo pari al 50% della media delle utenze domestiche dell'ambito del Consorzio, arrotondata all'unità superiore.
 - f) per gli immobili locati per brevi periodi, ad es. le locazioni uso foresteria o locazioni stagionali, che si esauriscono prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, si considera un numero di occupanti pari alla media delle utenze domestiche dell'ambito del Consorzio arrotondata all'unità superiore.

2. Le risultanze anagrafiche costituiscono presunzione di possesso o detenzione dell'immobile ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 10, comma 1. Le stesse possono essere superate soltanto in caso di documentata stabile (almeno 6 mesi) dimora altrove:
 - per causa di forza maggiore (lungodegenza in clinica, affido di minore, detenzione carceraria);
 - permanenza in casa di riposo, case protette, comunità di recupero;
 - lavoratori e studenti domiciliati stabilmente altrove, previa presentazione di regolare contratto di affitto di durata superiore ai 6 mesi;
 - forze dell'ordine con obbligo di dimora in caserma;
 - utenti che attestino la non residenza con sentenze del tribunale;
 - domicilio all'estero, anche senza iscrizione all'AIRE. In quest'ultimo caso, in mancanza d'iscrizione all'AIRE, qualora dalla documentazione attestante il domicilio all'estero non si evinca il periodo preciso di permanenza, l'esclusione dal computo sarà riconosciuta al massimo per un anno dalla data della richiesta e dovrà essere riproposta a cura dell'intestatario della comunicazione obbligatoria di anno in anno, pena la decadenza degli effetti della stessa.

L'onere della comunicazione ed autocertificazione e/o produzione documentale delle circostanze che giustificano e comprovano lo scostamento dalle risultanze anagrafiche rimane a carico dell'utente che intende avvalersene: la deroga alle risultanze anagrafiche decorre dal momento del suo verificarsi se comunicata nel termine di cui al successivo art. 22 ovvero dalla data della comunicazione se comunicata successivamente.

3. Le variazioni che intervengono in corso d'anno, hanno effetto dal giorno di variazione registrato all'anagrafe se comunicate al Gestore dell'ufficio anagrafe.

Le variazioni che intervengono in corso d'anno che l'utente è tenuto a comunicare al Gestore hanno effetto:

- a) dal giorno del loro verificarsi, se la comunicazione obbligatoria è effettuata tempestivamente, ossia entro il termine di cui al successivo art. 22 (trenta giorni);

- b) dal giorno della comunicazione, se la comunicazione obbligatoria è effettuata successivamente a tale termine e sempre che si tratti di variazione che comporti un vantaggio tariffario per l'utente; diversamente la variazione decorre comunque dal giorno del suo verificarsi.

Fatta salva la decorrenza come appena indicato, le variazioni saranno di regola conteggiate a conguaglio nell'annualità successiva.

Per la determinazione della quota variabile base il numero di svuotamenti compresi è calcolata sulla base del numero dei componenti medio ponderato nell'anno di riferimento, arrotondato all'unità superiore.

In caso di irreperibilità di un componente del nucleo familiare, la conseguente variazione di tale nucleo decorre dall'inizio dell'istruttoria di irreperibilità eseguita dal Comune se conosciuta o, in mancanza, un anno prima della comunicazione di irreperibilità ricevuta.

4. Le utenze domestiche sono soggette al pagamento della sola quota fissa al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
 - a. immobili predisposti ad uso abitativo occupati per meno di 30 giorni annui anche non consecutivi;
 - b. (a seconda del sistema di misurazione adottato), un numero di svuotamenti annui uguale o inferiore a 2 o non più di due accessi ai press-containers oppure non più di 5 conferimenti di sacchi chippati;
 - c. numero di accessi al centro di raccolta uguale o inferiore a 2.

La quota fissa di tali utenze è calcolata considerando un nucleo familiare pari ad un componente, mentre la quota variabile è calcolata esclusivamente sulla base degli svuotamenti effettivi eseguiti.

In caso di superamento di anche solo una delle condizioni di cui sopra si applica la Tariffa secondo le regole ordinarie.

5. In conformità alla previsione dell'art. 13, comma 2, decreto legge n. 47/2014 è applicata una riduzione di due terzi alla Tariffa dovuta per il possesso da parte di cittadini non residenti nel territorio italiano ma iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, di immobili adibiti ad abitazione principale e non locati o dati in comodato d'uso. Per tali utenze si considera un nucleo familiare pari alla media delle utenze domestiche dell'ambito del Consorzio arrotondata all'unità superiore.

Art.16 Scuole Statali

1. La Tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente dovrà essere versata al Gestore e sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tariffa corrispettiva.

Art.17 Tariffa per manifestazioni ed eventi occasionali, banchi di mercato, spettacoli viaggianti ed occupazioni stagionali

1. Per il servizio di asporto dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché per occupazioni o conduzioni di impianti sportivi o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali di tipo occasionale, viene istituita una specifica tariffa rapportata ai giorni di occupazione. Ai fini del presente articolo è considerata occupazione temporanea l'occupazione pari o inferiore a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare.
2. Soggetto obbligato al pagamento della Tariffa è l'organizzatore dell'evento o dell'iniziativa o, in sua assenza, il soggetto titolare della concessione o del permesso per l'occupazione dello spazio. In assenza di organizzatore e di autorizzazione, risponde direttamente il produttore di rifiuto.
3. I banchi di mercato con concessione ordinaria e non ordinaria costituiscono un'utenza aggregata ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 13, commi 3 e 5. La misura tariffaria per tali utenze, in ragione della loro peculiarità, assume una struttura binomia semplice - quota fissa e quota variabile - senza l'ulteriore articolazione in quota variabile base e quota variabile extra.

Relativamente alla quota fissa, in sede di determinazione tariffaria si definisce una quota fissa specifica determinata in base alla quota fissa annuale, divisa per 365, moltiplicata per il numero di giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.

Relativamente alla quota variabile, essa viene ricavata ripartendo tra i singoli posteggi la quantità complessiva annuale di rifiuti prodotta dal mercato, rilevata in modo diretto o indiretto, sulla base dei coefficienti Kd del DPR 158/1999 rapportati ai giorni di presenza. In via transitoria, nell'ipotesi in cui non sia possibile per ragioni tecniche procedere alla ripartizione interna secondo le regole di cui al precedente periodo, si applica una tariffa specifica determinata in base alla tariffa annuale, divisa per 365, moltiplicata per il numero di giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento, da determinarsi nella delibera tariffaria.

È altresì fatta salva la possibilità per tali utenze di utilizzare la rilevazione singola (non aggregata) della quantità di rifiuti conferiti.

4. Per le occupazioni temporanee di aree pubbliche da parte di attrazioni, giostre, roulotte, caravan o simili in occasione di sagre e fiere, ove per motivi tecnici non sia possibile applicare i sistemi di misurazione di cui al precedente art. 13, comma 2, in sede di deliberazione tariffaria viene fissata un'apposita tariffa calcolata sulla base dei giorni di permanenza e delle tipologie di attrazione.
- È altresì fatta salva la possibilità per tali utenze di utilizzare la rilevazione singola (non aggregata) della quantità di rifiuti conferiti.

Art.18 Tributo provinciale

1. Ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 la Tariffa è soggetta all'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia esclusivamente sull'importo della Tariffa. Per contro non sono assoggettabili al tributo provinciale le somme dovute a titolo di sanzione per violazione del presente regolamento e, più in generale, per addebiti esclusi dal Piano Finanziario.

Art. 19 Produzione di rifiuti particolare di utenze non domestiche

1. Il Gestore, in accordo con il Consorzio, può attivare servizi di gestione dei rifiuti aggiuntivi (di seguito "servizi aggiuntivi") rispetto al servizio di gestione

base: i servizi aggiuntivi sono predisposti a favore della generalità delle utenze non domestiche, ma vengono svolti solo nei confronti delle utenze richiedenti. Per ciascuno di essi il Gestore definirà uno specifico prezzo almeno a copertura integrale dei costi effettivi. I costi dei servizi aggiuntivi non possono in nessun caso essere addebitati alla generalità degli utenti e non sono inseriti nel Piano finanziario. Le utenze che si avvalgono di servizi aggiuntivi sono comunque tenute al pagamento della quota fissa e della quota variabile base della Tariffa.

2. Per produzioni di rifiuti urbani peculiari per frequenza, quantità, qualità o non disciplinate altrimenti nel presente regolamento (ad es. circhi, sagre di notevoli dimensioni e/o durata), il Gestore può effettuare, sulla base di una specifica richiesta, o comunque se necessari, servizi straordinari, ossia servizi svolti con modalità diverse da quelle ordinarie di cui alla parte terza del presente regolamento: in tali ipotesi, non essendo determinabile a priori la modalità di erogazione del servizio ed il suo costo, il Gestore trasmette la quantificazione della Tariffa al titolare dell'evento, determinata in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio da erogare e riscuote la somma dovuta.
3. Il corrispettivo dei servizi aggiuntivi e straordinari è determinato in analogia con le tariffe in vigore e commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal Gestore, attraverso sistemi di misurazione puntuale, diretti o indiretti, della quantità di rifiuti conferiti.
4. In mancanza di accettazione del preventivo il Gestore non eroga i servizi aggiuntivi richiesti.
5. Gli immobili su cui si esercita un'attività economica o istituzionale, comunque predisposti all'uso ma in cui in via permanente non viene esercitata l'attività, sono soggetti al pagamento della sola quota fissa e, a tal fine, viene attribuita di norma la categoria 3 della tabella 3a dell'allegato I del DPR 158/99 (magazzini).
6. Nella delibera tariffaria può essere prevista una rimodulazione della quota variabile base in presenza di una produzione effettiva di rifiuti inferiore di almeno il 35% rispetto alla quantità presuntiva derivante dall'applicazione del metodo tariffario applicato. In tale ipotesi la delibera tariffaria determinerà anche le modalità di calcolo della rimodulazione, nonché il termine entro il quale l'utente dovrà presentare apposita istanza al Gestore, secondo la modulistica da quest'ultimo predisposta. L'istanza dovrà in ogni caso essere corredata dall'autocertificazione dell'utente in merito alla sua produzione effettiva di rifiuti. Il Gestore, al fine di concedere e/o confermare ovvero negare e/o revocare l'adeguamento richiesto, ha la facoltà di verificare quanto sottoscritto dall'utente mediante verifiche e sopralluoghi specifici o qualsiasi altro riscontro. Il presente comma non trova applicazione laddove la modalità di calcolo della quota variabile base prescinda dalla superficie dell'utenza e si basi sulle caratteristiche (dimensioni, frequenza ecc.) del servizio reso.

Art. 20 Riduzioni deliberate dal Comune

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. n. 147/2013, può deliberare, ulteriori rimodulazioni, riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dal presente regolamento.
2. Tali agevolazioni possono essere iscritte in bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
3. Il Comune deve comunicare al Gestore entro il 30 gennaio di ogni anno, ovvero in corso d'anno per specifici casi, i nominativi ovvero i criteri di individuazione degli utenti ai quali intende sostituirsi.

Art. 21 Rimodulazioni e riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge 147/2013, la Tariffa non è dovuta per le quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. A tal fine la Tariffa è rimodulata secondo le regole che seguono:
 - a) si applica la quota fissa;
 - b) alla quota variabile base si applica una riduzione sulla base del rapporto tra quantità annua di rifiuto assimilato avviato a riciclo e quantità di rifiuto effettivamente o presuntivamente conferito (a seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione); le modalità di calcolo della riduzione sono definite nella delibera tariffaria;
 - c) in ogni caso non si applica la quota variabile extra in quanto assorbita dal meccanismo di commisurazione ai costi effettivi del servizio.

Il riconoscimento della rimodulazione per avvio a riciclo dei rifiuti assimilati è subordinata alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvio a riciclo (es. formulario) rilasciato dal soggetto responsabile dell'attività di riciclo dei rifiuti stessi. Tale documentazione va presentata annualmente a consuntivo, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello per il quale si chiede il riconoscimento della rimodulazione. La documentazione incompleta o pervenuta oltre il termine non produrranno effetto.
2. Le utenze non domestiche che avviano a riciclo l'intera produzione di rifiuti assimilati presso soggetti diversi dal Gestore, sono tenute esclusivamente al pagamento della quota fissa.

3. Alle utenze che effettuano l'autocompostaggio in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 40 del presente regolamento è riconosciuta una rimodulazione della quota variabile base in ragione dei minori costi sostenuti dal servizio pubblico per effetto del ridotto conferimento di rifiuti organici: la misura di tale rimodulazione è stabilita nella delibera tariffaria al fine di commisurare la Tariffa agli effettivi minori costi sostenuti dal Gestore per tale frazione di rifiuto.

La rimodulazione per autocompostaggio è applicata su richiesta dell'utente al Gestore, unitamente ad un'autocertificazione nella quale lo stesso attesta e si impegna a compostare tutta la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche ed i controlli da parte del Gestore. Contestualmente alla richiesta deve essere restituito, ove già consegnato, il contenitore per la raccolta della frazione umida. Le utenze non domestiche sono tenute ad allegare alla richiesta una specifica relazione che descriva almeno i seguenti aspetti: quantità medie e massime settimanali di frazione organica prodotta distinta tra frazione lignocellulosica e putrescibile, modalità di compostaggio (attrezzature impiegate, localizzazione precisa, modalità di alimentazione, gestione e impiego del compost, controllo del processo), individuazione del personale addetto alla gestione.

4. Nel caso di locali adibiti a civile abitazione e di norma stabilmente occupati (ovvero occupati per non meno di sei mesi anche non consecutivi) che siano temporaneamente chiusi o l'uso sia sospeso per un periodo prolungato (di almeno 30 giorni consecutivi) viene riconosciuta, una riduzione calcolata sulla quota variabile base rapportata al periodo di non utilizzo dei locali prendendo come base le tariffe approvate. La riduzione non potrà superare il 30% del valore totale della tariffa.
5. Nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, e/c aree scoperte adibite ad uso stagionale o, comunque, ad uso non continuativo ma ricorrente viene riconosciuta una riduzione della quota variabile base calcolata proporzionalmente ai giorni di utilizzo effettivo nell'anno di competenza. La riduzione non potrà superare il 30% del valore totale della Tariffa. Ai fini del presente comma l'uso stagionale o non continuativo deve essere pari o superiore a 150 giorni, anche non consecutivi nell'anno solare.
Il presente comma non si applica nei casi di cui all'art. 17, comma 3 del presente regolamento (banchi di mercato).
6. Per le utenze che mettano in atto azioni di prevenzione e riduzione della produzioni di rifiuti urbani ed assimilati conferiti al Gestore può venire prevista una rimodulazione della quota variabile base proporzionale alla stima della quantità di rifiuti non prodotti. Riconoscimento, entità e modalità di calcolo di tale eventuale riduzione andranno definite in delibera tariffaria.
7. Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le riduzioni e rimodulazioni tariffarie sono riconosciute solamente su richiesta motivata e documentata della parte interessata ed operano a decorrere dalla data della richiesta, o dalla data di decorrenza dell'obbligo tariffario se fatte contestualmente alla comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio. Le domande incomplete non producono effetto fino ad avvenuta integrazione di tutti i dati necessari.
8. Le rimodulazioni e riduzioni del presente articolo, nonché eventualmente quella di cui all'art. 9, comma 2, non possono cumulativamente superare il 40% dell'intera Tariffa.

TITOLO III – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE

Art. 22 Obbligo della comunicazione

1. Ciascun soggetto obbligato al pagamento come individuato dal precedente articolo 10, ai fini della fruizione del servizio rifiuti e del conseguente pagamento della Tariffa è obbligato a presentare apposita comunicazione, denominata comunicazione obbligatoria, contenente i dati necessari alla determinazione del rapporto obbligatorio e, in particolare: il numero di componenti anche se diversi dai residenti e dimoranti stabilmente, la superficie calpestabile, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico dell'intestatario dell'utenza, ove esistente.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate dall'obbligato principale o da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega scritta. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta, se richiesta. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.
3. La comunicazione obbligatoria è dovuta per l'inizio, la variazione e la cessazione dell'occupazione o detenzione: essa va presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento e produce effetto fino a nuova comunicazione o accertamento.
4. Le comunicazioni dovranno essere effettuate presso gli sportelli del Gestore oppure per via telematica secondo le istruzioni previste dal contratto di servizio, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Gestore, da compilare in ogni loro parte, o con autocertificazione in carta libera contenenti tutti i dati richiesti nel corrispondente modello.

5. La comunicazione non idonea a identificare il soggetto dichiarante, il proprietario dell'immobile, o gli estremi dell'utenza, o i dati che determinano l'ammontare della Tariffa o comunque gravemente incompleta o priva dei requisiti indicati al DPR 445/2000, è nulla. In caso di comunicazione incompleta o infedele, l'obbligo di presentazione si intende assolto fermo restando l'imputabilità al dichiarante delle conseguenze derivanti dai dati mancanti o infedeli.
6. Salvo quanto diversamente previsto, le dichiarazioni producono effetto a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento denunciato.
7. La comunicazione di cessazione, se presentata entro i termini, produce effetto dalla data di cessazione dell'occupazione o conduzione dichiarata. Quando l'evento viene dichiarato tardivamente la comunicazione di cessazione produce effetto dalla data di presentazione, salvo il caso in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima. In tale ultima ipotesi la comunicazione tardiva produce effetto dalla data di attivazione del subentrante.

Art. 23 Autocertificazione o Dichiarazione sostitutiva

1. Fatti salvi i casi in cui il presente regolamento richiede idonea o specifica documentazione, ogni dichiarazione contenente dati personali o fatti a conoscenza della persona dichiarante, può essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo i requisiti previsti nel DPR 445/2000.

Art. 24 Collaborazione degli uffici comunali e tutela della riservatezza

1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti locali ed aree, sono tenuti a comunicare all'utente l'obbligo di provvedere alla comunicazione obbligatoria, nel termine stabilito, ai fini dell'attivazione del servizio rifiuti e della Tariffa.
2. Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al Gestore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della Tariffa, attivandosi d'ufficio o su richiesta del Gestore stesso. Tale fornitura di dati sarà oggetto, nel rispetto delle norme vigenti in materia ed in particolare dell'art. 43 del DPR 445/2000, di convenzione dedicata che ne definirà tempi e modalità, ed avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. Codice dell'amministrazione digitale).
3. Il Gestore è autorizzato a trattare i dati personali a disposizione del Comune per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa. Il Gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 25 Riscossione ordinaria

1. In conformità alla previsione dell'art. 1, comma 668, Legge 147/2013 l'applicazione e la riscossione della Tariffa competono al Gestore del servizio.
2. Per ogni annualità di servizio fatturata viene predisposto un numero di tre rate, di norma emesse contestualmente per semplificare gli adempimenti degli utenti. Per importi inferiori a euro 50 la fattura viene emessa con un'unica scadenza di pagamento.
3. I criteri ordinari per la definizione del calendario di fatturazione sono:
 - a) scadenza del pagamento della prima rata non prima di 30 giorni dall'emissione;
 - b) scadenza per il pagamento delle rate successive non prima di 60 giorni dalla data prevista per il versamento della precedente ;
 - c) nel mese di agosto non dovrà scadere il pagamento di nessuna rata.
4. Per garantire il rispetto di tali criteri il Gestore indica in fattura un termine certo entro il quale effettuare il pagamento sia per la prima rata che per le successive.
5. Il termine per il pagamento non può essere inferiore a 30 giorni dall'emissione della fattura, tranne nei casi di rischio di insolvenza o di frode.
6. Per i servizi cessati non vengono addebitati/accreditati importi compresi tra +/- €5.

Art. 26 Interessi

1. In caso di pagamento in ritardo rispetto alla scadenza, il Gestore addebita gli interessi di mora (art. 1224 codice civile) pari al tasso legale incrementato di due punti percentuali. Gli interessi vengono di norma addebitati nella prima fattura utile.
2. Alle situazioni debitorie/creditorie legate al regime di prelievo in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano gli interessi sopra definiti.

Art. 27 Messa in mora, riscossione coattiva e provvedimenti conseguenti

1. Qualora il soggetto obbligato non provveda al pagamento della Tariffa entro i termini previsti, il Gestore emette un sollecito bonario di pagamento, successivamente può emettere un sollecito avente valore di messa in mora in cui indica il termine ultimo entro il quale provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento.
2. Qualora l'atto di messa in mora e/o le modalità procedurali applicate dal Gestore non risolvano la posizione debitoria, il Gestore provvede alla riscossione coattiva mediante forme di recupero giudiziale e stragiudiziale ivi compresa, per la riscossione coattiva, l'ingiunzione fiscale rinforzata.
3. In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, il Gestore può inoltre, previa diffida e congruo preavviso, sospendere la fornitura dei servizi eccedenti il servizio base (servizi extra, servizi aggiuntivi), senza creare rischi o pericoli per l'uomo o l'ambiente salvaguardando l'igiene e la pulizia del territorio. L'intero servizio sarà ripristinato dopo che l'utente abbia dimostrato l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute e delle eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese.
1. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti morosi sono poste a carico degli stessi. Nel caso in cui ciò non sia possibile i costi saranno inseriti nel Piano Finanziario.

Art. 28 Transazione di crediti

1. Il Gestore può disporre transazioni su crediti ai sensi dell'art. 1965 del codice civile nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

Art. 29 Rimborsi

1. L'utente può richiedere al Gestore, con atto scritto motivato e debitamente documentato, il rimborso della Tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di legge in cui opera la prescrizione decorrente dal giorno del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. è divenuta definitiva la sentenza che accerta il diritto medesimo). In ogni caso, se il rimborso deriva da assenza del presupposto della Tariffa si applicano le norme sulla ripetizione dell'indebito.
2. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui l'errato addebito tariffario sia dovuto alla mancata presentazione da parte dell'utente di una comunicazione obbligatoria ai sensi del precedente Art.22..
3. Il rimborso può essere riconosciuto, a discrezione del Gestore e per somme di scarsa rilevanza, tramite compensazione nella prima fattura utile. Nell'impossibilità di compensazione in bolletta, non si procede a rimborso se l'importo complessivo, imposte comprese, risulta inferiore a Euro 5,00.

Art. 29-bis Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per i Comuni e/o le porzioni di territorio dove per ragioni tecniche non è stato ancora possibile implementare i sistemi di misurazione puntuale di cui al precedente art. 13, comma 3, la parte variabile della Tariffa è determinata in deroga all'art. 5, comma 3 come segue:
 - a) per le utenze domestiche sulla base dei coefficienti della tabella 2 dell'allegato I del DPR 158/99 ovvero mediante coefficienti ottenuti dalla rilevazione della distribuzione dei conferimenti e delle quantità tipici del territorio di riferimento;
 - b) per le utenze non domestiche sulla base dei coefficienti delle tabelle 4a e 4b dell'allegato I del DPR 158/99 o di coefficienti di distribuzione ottenuti mediante appositi studi effettuati a livello locale ovvero coefficienti ottenuti dalla rilevazione della distribuzione dei conferimenti e delle quantità tipici del territorio di riferimento.

PARTE TERZA – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 30 Oggetto del servizio

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 188, comma 2, D.LGS. 152/2006 la gestione del servizio pubblico di gestione integrata.
2. Le utenze che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, hanno l'obbligo di provvedere direttamente o per mezzo di ditte autorizzate alla raccolta, al trasporto ed al loro trattamento, provvedendo ai relativi adempimenti previsti dalla normativa. Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati può essere fatto anche al Gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 188, comma 2 lettera c) del D.LGS. 152/2006. Il relativo addebito ha natura di corrispettivo di diritto privato e non rientra nella Tariffa di cui alla parte seconda del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della vigente normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, nonché le norme dei regolamenti comunali di igiene e di pulizia urbana, dei servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature.

Art. 31 Principi generali nell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. L'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani si attiene ai seguenti principi:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli ed evitare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - ottimizzare, in conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs. 152/2006, le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - diminuire la quantità complessiva di rifiuti non recuperabili destinati a smaltimento, riducendone nel contempo la pericolosità;
 - favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
 - garantire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica separato per tipologie (frigoriferi, TV, apparecchiature elettroniche, ecc.);
 - migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali sia obbligatoria od opportuna l'adozione di tecniche di trattamento separate;
 - contenere i costi in relazione ai benefici derivanti.

Art. 32 Pianificazione

1. Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi i servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, alle diverse categorie di utenza, ed alle effettive richieste di erogazione a livello comunale.
2. Nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento e dal vigente contratto di servizio, le modalità di erogazione del servizio in relazione alle specificità territoriali sono definite e/o confermate e/o modificate in sede di deliberazione tariffaria ed inserite, tramite apposite schede descrittive del modello gestionale ed organizzativo, nella relazione che correde il Piano finanziario di ciascun comune.

Art. 33 Ordinanze contingibili ed urgenti

1. In conformità alle previsioni dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere, sentito il Consorzio, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.
2. Compete altresì al Sindaco territorialmente competente l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti e l'emissione di ordinanze per la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili di abbandono e deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006.

TITOLO II – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Art. 34 Classificazione dei rifiuti urbani

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento vale la classificazione dei rifiuti contenuta nell'art. 184 del D.lgs. 152/2006: i rifiuti sono pertanto classificati:
 - a) secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
 - b) secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.

Art. 35 Rifiuti assimilati e criteri di assimilazione

1. Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale contenente i nuovi criteri qualitativi e quali-quantitativi di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 152/2006, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e aree adibiti a usi diversi dalla civile abitazione individuati secondo i criteri del presente articolo:
 - a. sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi indicati nell'allegato A del presente regolamento: tale allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
 - b. i rifiuti individuati nell'allegato A sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani qualora l'utenza presenti una produzione giornaliera complessiva inferiore a 5 t/giorno. Per le frazioni diverse dal rifiuto secco residuo, previa verifica di sostenibilità tecnica da parte del Gestore, tale limite può essere innalzato a 25 t/giorno.
 - c. In caso di superamento dei limiti di cui alla lettera precedente sono non assimilati i rifiuti eccedenti la soglia quantitativa indicata.
2. Gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari (es. plastica che avvolge confezioni d'acqua o altro) e terziari (es. bancali), fatto salvo quanto previsto dagli articoli 221, comma 4 e 226, comma 2, del D.lgs. 152/2006, sono assimilati ai rifiuti urbani e possono essere conferiti al servizio pubblico nei limiti di cui al comma precedente.
3. Ai sensi della vigente normativa restano altresì fermi:
 - a) il divieto di assimilazione dei rifiuti speciali pericolosi;
 - b) l'assimilazione dei rifiuti sanitari non pericolosi disposta dalla vigente normativa, oggi articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 recante "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari";
 - c) la disciplina dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, compreso il cd. dual use (ossie apparecchi che, per natura e quantità, possono provenire sia da utenze domestiche che non domestiche: es. un personal computer, un pc/telefono palmare, certi tipi di stampanti multifunzionali ecc) prevista dalla normativa speciale di settore, attualmente decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Art. 36 Gestione delle frazioni di rifiuto

1. Le modalità specifiche di conferimento, raccolta, trasporto e trattamento delle diverse tipologie di rifiuto nel territorio comunale sono definite, confermate o modificate in sede di definizione dell'articolazione tariffaria nel rispetto del presente regolamento e delle previsioni contenute nel contratto di servizio: esse sono inserite, tramite apposite schede descrittive del modello gestionale ed organizzativo, nella relazione a corredo del Piano Finanziario di ciascun comune.

2. In ogni caso deve essere assicurata la raccolta differenziata almeno delle seguenti frazioni: umido, verde, carta, plastica, metalli (o plastica e metalli congiunta), vetro. I rifiuti per i quali non è istituita una raccolta differenziata specifica devono essere conferiti nel flusso residuo del rifiuto urbano residuo (RUR).

Art. 37 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato in tutto il territorio: le modalità e le frequenze del servizio di raccolta a livello comunale sono deliberate in sede di definizione dell'articolazione tariffaria ed inserite, tramite apposite schede descrittive del modello gestionale ed organizzativo, nella relazione a corredo del Piano Finanziario di ciascun comune.
2. Per particolari esigenze logistiche/operative o di opportunità alcune porzioni del territorio possono essere servite in maniera diversa.
3. Il conferimento dei rifiuti in ogni caso deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a separare e ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, e a conferirli secondo le modalità indicate dal presente regolamento. Per quanto non determinato dal regolamento, chiunque conferisca rifiuti deve obbligatoriamente attenersi alle indicazioni del Gestore, il quale, nel rispetto del regolamento e del contratto di servizio, fornisce istruzioni operative alla generalità delle utenze, o anche a singole utenze o gruppi di utenti.
4. Per alcune frazioni di rifiuto specificamente individuate, il conferimento al servizio di raccolta può essere effettuato presso Centri comunali di raccolta, secondo quanto previsto al successivo Art.41.

Art. 38 Attrezzature per la raccolta e viabilità

1. Ciascuna utenza ha l'obbligo di dotarsi delle attrezzature necessarie al corretto conferimento dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal Piano Finanziario di ciascun comune: a tal fine l'utenza è tenuta a ritirare i contenitori forniti in comodato d'uso (art. 1803 e ss. codice civile) dal Gestore (il quale ne rimane proprietario) o, in alternativa, a dotarsi delle attrezzature indicate dal Gestore. Ogni utenza è tenuta ad utilizzare per il conferimento al servizio pubblico dei propri rifiuti esclusivamente le attrezzature fornite o indicate dal Gestore. Nel Piano Finanziario sono definiti, in funzione del contesto territoriale ed abitativo, gli standard di servizio ed i casi in cui le manutenzioni e le pulizie dei contenitori ed attrezzature condominiali devono essere in ogni caso assicurate dal Gestore, e i relativi costi.
2. L'utente, nel conservare ed usare i contenitori forniti in comodato, deve osservare il presente Regolamento e la diligenza del buon padre di famiglia e, in particolare, è tenuto a mantenerli puliti e decorosi. L'utente è inoltre tenuto a servirsene esclusivamente per il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta e deve riconsegnarlo al Gestore nello stato in cui si trovava al momento della consegna, fatto salvo il deterioramento dovuto all'uso ordinario dell'attrezzatura. L'utente si assume ogni responsabilità, anche verso terzi, per l'uso e la detenzione del bene consegnato o comunque utilizzato per il conferimento. Qualora il contenitore stesso fosse smarrito, distrutto o danneggiato in modo irreparabile, per cause non imputabili al Gestore, l'utente verserà al Gestore, a titolo di penale, un importo pari al valore dell'attrezzatura. Il Gestore provvederà alla sostituzione del contenitore danneggiato o non più funzionale previa richiesta e restituzione dello stesso da parte dell'utenza. Nel caso di furto il Gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di apposita dichiarazione, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore. In caso di subentri o cessazioni nelle posizioni Tari i contenitori dovranno essere restituiti secondo le indicazioni del Gestore, preventivamente concordate con il Comune.
3. Nel caso in cui sia previsto il conferimento con sacchi è preferibile l'utilizzo di modelli trasparenti o semitrasparenti. Per il conferimento del rifiuto umido devono essere utilizzati esclusivamente sacchetti recanti le diciture «biodegradabile e compostabile», nonché lo standard europeo EN 13432:2002 e la certificazione di compostabilità.
4. Il servizio di raccolta viene reso di norma nelle aree pubbliche o ad uso pubblico. In caso di raccolta porta a porta, il conferimento deve avvenire la sera prima del giorno di raccolta ed in suolo pubblico, in un punto accessibile e con possibilità di manovra ai mezzi della raccolta e visibile anche in condizioni climatiche avverse. L'utenza singola o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di tenere i contenitori all'interno della proprietà di norma delimitati da una recinzione o da altro elemento fisico idoneo allo scopo, ed esporre gli stessi, direttamente o mediante un loro incaricato, sul suolo pubblico davanti alla propria utenza, sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza, nei giorni e nelle ore preventivamente comunicati dal Gestore, in conformità a quanto stabilito dal Comune, chiusi e allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi. La raccolta dei rifiuti avviene mediante lo svuotamento dei contenitori posti a livello del piano stradale. Dopo la raccolta dei rifiuti, i contenitori vuoti devono essere riposti all'interno della proprietà (cortili o pertinenze condominiali) a cura degli utenti del servizio. Nel caso di richieste di esecuzione dei servizi di asporto su aree, strade o pertinenze private l'esecuzione degli stessi è condizionata a specifici accordi tra utente e Gestore.
5. In caso di raccolta porta a porta i contenitori del rifiuto urbano residuo devono essere esposti solo quando pieni.

6. In deroga alle modalità ordinarie di conferimento dei rifiuti il Comune può autorizzare, previo parere tecnico del Gestore che valuti che lo spazio privato non sia sufficiente alla loro collocazione, il posizionamento di contenitori condominiali su spazio pubblico, dotandoli di sistemi di accesso che ne consentano l'utilizzo solo da parte degli utenti di un determinato condominio.
7. In ogni caso l'utente, per le frazioni di rifiuto per le quali non è previsto l'utilizzo di contenitori, è tenuto a conferire il rifiuto prodotto non sfuso ed in modo che il peso della singola presa non sia superiore ai 15 kg, così da permettere all'operatore una movimentazione manuale nel rispetto delle prescrizioni del Testo Unico per la Sicurezza.
8. Le operazioni di raccolta dovranno avvenire in condizioni di sicurezza da parte dei mezzi e degli addetti. Nel caso fosse verificata la presenza di una o più delle condizioni di cui al seguente elenco il Gestore provvederà a valutare la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori per lo svolgimento del servizio di raccolta:
 - a. larghezza della carreggiata inferiore a mt. 2,7
 - b. senso unico di marcia;
 - c. pendenza superiore all'8%;
 - d. mancanza di protezioni laterali con accesso a scarpate superiori a mt.2;
 - e. necessità di percorrere a piedi distanze superiori a mt.50 con movimentazione manuale dei carichi;
 - f. fondo stradale sconnesso.

È vietato parcheggiare autoveicoli in prossimità di cassonetti e campane, in posizioni tali da recare intralcio o addirittura impedire la operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori stessi, in condizioni di sicurezza.
9. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma precedente rilevasse la non sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori il servizio non verrà reso nelle aree interessate e il Gestore individuerà, in accordo con il Comune, le soluzioni organizzative alternative al normale servizio di raccolta atte a garantire comunque uno standard di qualità adeguato alla utenza coinvolta.
10. La mancata effettuazione del servizio nei casi di cui al precedente comma non dà diritto alla riduzione di cui all'Art.9 comma 2.
11. Il Regolamento edilizio di ciascun comune disciplina la realizzazione di aree riservate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati per gli edifici con più unità immobiliari, nonché gli spazi per il posizionamento dei cassonetti per i rifiuti urbani o le "isole ecologiche" per la raccolta differenziata. A tal fine il Gestore è tenuto a fornire tutte le informazioni e caratteristiche necessarie per l'esatto dimensionamento delle predette aree.

Art. 39 Pulizia, decoro e sicurezza nel servizio di raccolta

1. Nel caso di spargimento di rifiuti dovuto alla rottura dei sacchi, o al rovesciamento dei contenitori o in casi simili, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.
2. I mezzi e le attrezzature per la raccolta non devono costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione del servizio, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiati le operazioni di asporto dei rifiuti; devono inoltre rispettare il decoro dei luoghi. I servizi devono in ogni caso venire erogati con modalità tali da contenere il disagio dell'utente nei limiti del possibile.
3. Il Gestore è tenuto a recepire le richieste e le indicazioni delle Amministrazioni competenti in merito al posizionamento su suolo pubblico delle attrezzature per il conferimento e la raccolta dei rifiuti. Le eventuali modifiche rispetto alla situazione esistente saranno concordate tra l'Amministrazione ed il Gestore.
4. Quando ciò non costituisca pericolo per l'igiene o per il pubblico decoro, il Gestore può astenersi dal raccogliere il rifiuto, se conferito in modo difforme da quanto previsto dal regolamento. In tal caso il Gestore è tenuto ad informare l'utente del motivo di mancata raccolta.
5. In caso di mancata raccolta dei rifiuti, l'utente ha diritto a richiedere un indennizzo per il disagio, che in ogni caso non può superare il 40% dell'importo pagato nell'anno solare di riferimento, presentando richiesta scritta al Gestore. Modalità di richiesta ed entità dell'indennizzo sono regolati dalla Carta dei servizi.

Art. 40 Autocompostaggio

1. Viene consentita e favorita la pratica dell'autotrattamento della frazione organica dei rifiuti urbani, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Per attivare la pratica del compostaggio ed ottenere il riconoscimento della connessa rimodulazione tariffaria, le utenze interessate devono inoltrare al Gestore specifica richiesta nei tempi e modi stabiliti dal precedente art. 21, comma 3. Devono altresì essere restituite le attrezzature eventualmente assegnate per la raccolta domiciliare del rifiuto organico.

2. L'autocompostaggio può essere praticato solo ed esclusivamente sulla frazione organica biodegradabile (scarti vegetali di piccola entità ed umido di cucina), deve avvenire sul terreno adiacente al luogo di produzione del rifiuto organico e di proprietà del soggetto intestatario della comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio rifiuti o di altro componente del nucleo familiare ovvero di proprietà del condominio nell'ipotesi ed alle condizioni di cui al successivo comma 5. Eventuali soluzioni diverse devono essere espressamente autorizzate dal Gestore.
3. L'autocompostaggio delle utenze non domestiche è consentito per quantità non superiori a 5 t/anno di frazione umida e 50 t/anno di verde. La limitazione quantitativa di cui al presente comma si applica anche alle richieste di autocompostaggio di cui al comma 6. Quantità superiori possono essere autorizzate, previa verifica tecnica, dal Gestore.
4. L'autocompostaggio deve essere realizzato tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi. Non sono ammesse metodologie di compostaggio che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. È facoltà del Gestore rigettare la richiesta di cui al comma 1 se esistono inidoneità allo svolgimento della pratica dell'autocompostaggio o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato.
6. Le abitazioni condominiali e comunque gli aggregati pluriutenza possono aderire al compostaggio domestico a condizione che presentino unitamente alla richiesta di riduzione anche copia della delibera dell'assemblea condominiale che consente l'attivazione della pratica del compostaggio domestico da parte dell'unità richiedente o comunque formale accettazione da parte di tutte le unità ubicate nel condominio o aggregato pluriutenza.
7. Il Gestore effettua controlli a campione alle utenze che hanno aderito alla pratica dell'autocompostaggio finalizzati a verificare la regolarità e l'idoneità della gestione. Vengono effettuati controlli più frequenti alle situazioni di autocompostaggio relative ad utenze non domestiche, condominiali o comunque pluriutenza.

Art. 41 Centro di raccolta

1. Il Centro di raccolta comunale o intercomunale è un'area presidiata ed allestita connessa e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e, ai sensi della normativa vigente, assimilati, conferiti in maniera differenziata anche attraverso il Gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Il Centro di raccolta è opportunamente recintato e custodito e conforme a quanto previsto dalle norme vigenti ed autorizzazioni, accessibile al pubblico in orari prestabiliti sulla base del contratto di servizio.
3. L'accesso alla struttura è sempre permesso alle utenze domestiche, purché iscritte ed in regola con il pagamento della Tariffa. La possibilità o meno di accesso al Centro di raccolta per le utenze non domestiche è disciplinata nell'allegato 8.
4. Per uno o più servizi erogati presso il Centro di raccolta e non compresi nel servizio base può essere stabilita una specifica tariffa che tiene conto del costo dei servizi stessi.
5. Le diverse tipologie di rifiuto sono conferite in modo differenziato in zone delimitate del Centro di raccolta, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti.
6. Il Centro di raccolta è gestito e controllato da personale autorizzato responsabile della cura, pulizia e ordine della struttura. Il personale è tenuto ad essere presente negli orari di apertura al pubblico, garantendo il controllo degli accessi e l'assistenza alle utenze conferenti. All'interno del Centro di raccolta il Gestore può eseguire attività di cernita e suddivisione del rifiuto conferito, allo scopo di razionalizzare le successive fasi di conferimento.
7. Gli utenti del servizio possono accedere al Centro di raccolta e conferire rifiuti solo negli orari di apertura dello stesso con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro.
8. In ogni caso dovranno essere rispettate dagli utenti le indicazioni impartite dal gestore del centro di raccolta per l'accesso ed il conferimento dei rifiuti con particolare riferimento alle disposizioni fornite dagli addetti incaricati della guardiana del centro e contenute nel disciplinare di gestione del centro di raccolta, allegato e parte integrante del presente regolamento.

Art. 42 Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto

1. I soggetti esecutori materiali del servizio di raccolta e trasporto devono essere imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/2006 o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal decreto stesso.
2. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani raccolti. La pesatura viene di norma effettuata alla fine del servizio presso l'impianto di destinazione e prima dello scarico. Devono essere utilizzate pesi sottoposte a periodiche operazioni di taratura secondo le norme metriche vigenti. Nel caso in cui per ragioni tecniche ed organizzative finalizzate al contenimento dei costi e al raggiungimento del pieno carico lo stesso mezzo sia utilizzato per servire più Comuni sono eseguite dal Gestore una o più pesate intermedie prima dello scarico in modo che il peso rilevato a destino sia correttamente attribuito ad ogni Comune. In casi particolari e residuali nei quali sia impossibile o eccessivamente oneroso eseguire la pesatura per singolo Comune (es microraccolte, recupero disservizi, centri di raccolta intercomunali, servizi sovracomunali, vie di confine tra comuni ecc.) è consentita l'attribuzione del peso al singolo Comune a mezzo di modalità tecniche di stima (es peso medio per pezzo, numero di abitanti, numero utenze, numero contenitori serviti,...). Per adempiere alle disposizioni del presente comma possono essere utilizzati anche mezzi dotati di sistema di pesatura a bordo mezzo. Il Gestore conserva le evidenze cartacee/informatiche dei pesi rilevati ai sensi del presente comma compresi i criteri e calcoli di ripartizione utilizzati e li usa per fornire informazioni di carattere statistico, per gli adempimenti ambientali (MUD, registri di carico e scarico,...) e per la redazione del Piano Finanziario.
3. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento o alla stazione di trasferta è effettuato con automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, in modo da evitare dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori. Gli automezzi possono essere autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato e simili. Gli automezzi devono inoltre essere tenuti in efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati, revisionati, ed a perfetta tenuta, per evitare la dispersione del percolato.
4. Se necessario, il trasporto dei rifiuti può essere fatto con automezzi di modeste dimensioni, anche se privi di apparecchiatura per la compattazione. In tal caso, anche in relazione alla distanza dal centro di conferimento dei rifiuti e per esigenze di ottimizzazione del trasporto, il Gestore, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., può utilizzare uno o più siti, pubblici o privati, nei quali effettuare operazioni di trasbordo.

Art. 43 Destinazione dei rifiuti raccolti

1. L'avvio a trattamento dei rifiuti urbani residui conferiti al servizio pubblico avviene a cura del Gestore presso impianti idonei in conformità alla vigente normativa.
2. I rifiuti riciclabili sono destinati ad impianti di riciclo e/o selezione individuati dal Gestore. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento di rifiuti riciclabili per i quali sia attivo apposito servizio di raccolta.

Art. 44 Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro all'interno del territorio comunale possono, nel rispetto della normativa ambientale, coadiuvare il Gestore nella raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani o partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o altri enti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti. L'esercizio di tali attività è in ogni caso condizionato al possesso dei requisiti di legge da parte delle associazioni stesse.
2. I rapporti tra le associazioni e il Comune sono regolati da apposite convenzioni, trasmesse per conoscenza al Gestore.
3. È in ogni caso fatta salva la vigente normativa in materia di raccolta di rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi, ossia attualmente l'art. 30 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cd. collegato ambientale 2016), del decreto del Ministero dell'Ambiente 1º febbraio 2018 recante modalità semplificate per l'esercizio di tali raccolte e le delibere del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientale in ordine all'individuazione della sottocategoria 2-ter per l'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.

Art. 45 Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il Consorzio ed il Comune autonomamente o per il tramite del Gestore, ma comunque coordinandosi con il Gestore, svolgono campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini. Con cadenza periodica o all'occorrenza, i cittadini sono informati dei risultati

raggiunti, in particolare per quanto riguarda la produzione dei rifiuti e il livello di raccolta differenziata.

2. Il Gestore dovrà provvedere a pubblicizzare tutte le iniziative di raccolta differenziata autorizzate, mettendo in particolare risalto l'attivazione di nuovi servizi, la modifica di servizi esistenti o precisazioni riguardo servizi esistenti ma utilizzati male o scorrettamente dall'utenza. Nelle campagne pubblicitarie il Gestore dovrà utilizzare un linguaggio semplice e conciso e figure facilmente interpretabili.

Art. 46 Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento viene effettuato in ciascun Comune entro il perimetro delineato nel rispettivo Piano Finanziario secondo le effettive necessità e nel rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo a terzi, la cui pulizia è a carico del concessionario o usuario.
2. All'interno del perimetro definito, lo spazzamento del suolo deve essere eseguito in modo da asportare e tenere sgombrare da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:
 - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
 - b) le piazze;
 - c) i marciapiedi;
 - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade;
 - e) i percorsi pedonali anche coperti.

Art. 47 Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, gli uffici comunali competenti individuano il posizionamento dei cestini stradali nel territorio comunale.

Art. 48 Raccolta dei rifiuti abbandonati

1. Il Gestore è tenuto a raccogliere e trasportare fino all'impianto di trattamento finale i rifiuti che si trovino in stato di abbandono nel territorio comunale, attivandosi d'ufficio o su segnalazione degli utenti o degli uffici comunali, previa la definizione di specifici accordi con le Amministrazione comunale sulle condizioni tecnico - economiche nel caso l'asporto non possa avvenire in concomitanza all'esecuzione del servizio ordinario di raccolta.

Art. 49 Pulizia delle aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, e gli operatori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, se su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori o sacchetti predisposti dal servizio di raccolta e/o forniti dal Gestore e comunque previsti dalle modalità di raccolta contenute nel contratto di servizio.
2. Gli enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti, singoli o associati, che intendano organizzare le iniziative di cui al comma precedente su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a dare preavviso agli uffici preposti allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di permettere l'organizzazione del servizio di asporto dei rifiuti. Allo stesso fine gli uffici Comunali che sono in possesso di informazioni utili circa lo svolgimento delle medesime iniziative devono trasmetterle al Gestore con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento.
3. Il Gestore può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Art. 50 Aree di sosta nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, può essere istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti. Gli utilizzatori delle aree sono comunque tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 51 Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali, rifiuti urbani per definizione normativa (D.P.R. n. 254/2003), devono essere conferiti secondo le regole che seguono.
2. I rifiuti provenienti dall'ordinaria fruizione del cimitero: essi devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
3. I rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), DPR 254/2003 [ossia, provenienti da esumazioni ed estumulazioni] devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani ed in conformità alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia nazionale (art. 12 D.P.R. n. 254/2003) e locale (es. Regolamenti di polizia mortuaria). In particolare essi sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria, in ossequio a quanto previsto dal DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere:
 - confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta «rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni»;
 - depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
 - avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.Le attività di gestione dei rifiuti di cui al presente comma vengono eseguite su iniziativa degli uffici comunali competenti. Il trasporto deve avvenire con idonei mezzi chiusi. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.
4. I rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), DPR 254/2003 [ossia, materiali lapidei, inerti da edilizia cimiteriale ecc, oggetti metallici e non asportati prima di cremazione, tumulazione o inumazione] devono essere conferiti in appositi contenitori dedicati. I materiali lapidei, gli inerti da edilizia cimiteriale, le terre di scavo, murature e similari, in alternativa al conferimento al servizio pubblico, possono essere riutilizzati all'interno della struttura cimiteriale.

Art. 52 Obblighi e divieti

1. La responsabilità del conferimento corretto del rifiuto urbano o assimilato ricade in capo al produttore del rifiuto medesimo che deve rispettare le norme del presente regolamento.
2. Fatti salvi gli obblighi e divieti previsti in altre parti del presente regolamento:
 1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nella normativa vigente;
 2. Chiunque conferisca il rifiuto deve attenersi alle seguenti regole generali:
 - gli sportelli dei contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere lasciati chiusi dopo l'uso;
 - il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica qualora previsti;
 - nel caso il sistema di raccolta preveda il ritiro domiciliare, i rifiuti devono essere esposti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene eseguita la raccolta;
 - se il conferimento è fatto tramite sacchi, questi devono essere ben chiusi;
 - chi conferisce il rifiuto per mezzo di contenitori è tenuto a mantenere gli stessi puliti e decorosi;
 - in caso di servizio domiciliare, il conferimento deve avvenire, di norma, su area pubblica nel punto più prossimo alla sede stradale che sia comunque idoneo ad evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione; nel caso in cui l'individuazione del punto di conferimento ottimale sia complessa o controversa, il produttore deve attenersi alle indicazioni impartite dal Gestore nel rispetto del presente regolamento;
 - nel caso di vicoli stretti o in altri casi in cui il Gestore lo ritenga necessario per la miglior funzionalità ed economicità del servizio, i contenitori devono essere collocati vicino all'accesso alla strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Gestore;
 - gli oggetti taglienti o acuminati, se conferiti in sacchi, devono essere protetti in modo da evitare danni agli operatori della raccolta. Tali oggetti devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità;
 - il conferimento dei rifiuti per i quali è previsto l'uso di apposito contenitore può essere fatto solo all'interno del contenitore stesso; pertanto non è possibile conferire il rifiuto sfuso o in sacchi, salvo diversa indicazione del Gestore;
 - le ceneri, comunque spente e fredde, e qualsiasi altro materiale polverulento deve essere conferito chiuso in sacchi.
3. In particolare è vietato:
 - l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, ivi comprese le sponde e l'alveo dei canali e corsi d'acqua, come pure l'immissione dei rifiuti nelle acque superficiali (art. 192 del D.LGS. 152/2006);
 - il deposito dei rifiuti nelle aree destinate alla raccolta, al di fuori degli specifici contenitori;
 - il conferimento e/o l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto compresi i rifiuti particolari, anche se in sacchi perfettamente sigillati, al di fuori dei

- punti di raccolta e/o contenitori appositamente previsti o, comunque, in difformità da quanto previsto dal sistema di raccolta;
- è proibito anche il conferimento in contenitori affidati in modo personale ad altri utenti, fatto salvo soluzioni diverse che devono essere espressamente autorizzate dal Gestore;
- l'esposizione di rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni di raccolta pubblicizzati agli utenti;
- trattare, bruciare, depositare o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, eliminare i rifiuti sul proprio fondo, bruciandoli all'aperto, sotterrandoli o facendoli marcire, fatto salvo il compostaggio se praticato nelle modalità corrette;
- ogni forma non autorizzata di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta di competenza del servizio pubblico;
- il conferimento nei contenitori o nei circuiti destinati alla raccolta del rifiuto residuo di rifiuti differenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile;
- mescolare ai rifiuti sostanze escluse dal servizio;
- il conferimento al servizio di rifiuti speciali non assimilati per i quali non sia stato istituito servizio pubblico integrativo;
- il conferimento al servizio di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- il conferimento di materiali accesi o non completamente spenti quali ceneri, scorie ed altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente;
- il conferimento di rifiuti liquidi, salvo nei casi espressamente previsti dal regolamento e dal sistema di raccolta;
- il conferimento di rifiuti sciolti o inseriti in sacchetti non ben chiusi o che, più in generale, abbiano caratteristiche tali da complicare le operazioni di raccolta o provocare danni;
- il conferimento all'interno dei contenitori o sacchi del servizio domiciliare di materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, di rifiuti non assimilati e/o tossici e nocivi;
- il conferimento di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- introdurre materiali ingombranti tali da poter inceppare il sistema della bocca di conferimento e di compattazione dei sistemi multiutenza o delle isole interrate;
- il conferimento di rifiuti diversi da quelli a cui i contenitori o sistemi di raccolta sono destinati, o più in generale il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle individuate e comunicate da parte del Gestore;
- il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale, fatto salvo diverse disposizioni impartite dal Consorzio e dai Comuni in accordo con il Gestore;
- il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso, fatto salvo il conferimento da parte di un utente di un comune convenzionato ad un centro di raccolta intercomunale;
- l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico tramite l'abbandono di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, o lo spandimento di olio e simili;
- il danneggiamento o l'imbrattamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti anche causato dall'inserimento di materiali ingombranti o comunque non idonei nelle bocche dei contenitori;
- lo spostamento dei contenitori da parte di personale non autorizzato o più in generale l'uso improprio degli stessi;
- affiggere manifesti o locandine di qualsiasi tipo sui contenitori in assenza di autorizzazione;
- il tenere condotte che intralcino o ritardino l'opera degli addetti al servizio ed al controllo;
- cedere a terzi la tessera di riconoscimento o comunque utilizzarla in modo improprio; la tessera di riconoscimento deve essere conservata con cura e, in caso di smarrimento, deve esserne fatta denuncia al Gestore entro le 48 ore successive;

4. Non viene considerato abbandono:

- il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare nei tempi e nei modi regolati dal presente Regolamento;
- il conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori previsti per il servizio di raccolta, purché il rifiuto conferito non sia di tipologia diversa da quella per la quale i contenitori stessi sono stati predisposti.

5. I produttori di rifiuti urbani ed assimilati hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dal Comune, dal Consorzio e dal Gestore necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiuti.

TITOLO I - CONTROLLI, SANZIONI, AUTOTUTELA

Art. 53 Poteri di controllo per la corretta applicazione della Tariffa

1. Il Gestore esercita l'attività di controllo ed accertamento necessaria per la corretta applicazione e riscossione della Tariffa: l'attività ha lo scopo di verificare la correttezza dei dati a presupposto dell'applicazione della Tariffa ed il pagamento della stessa. L'attività di controllo è svolta tramite la consultazione incrociata delle banche dati disponibili presso il Gestore o il Comune (controllo ordinario) e tramite attività ispettive esterne e verifiche sul territorio (controllo straordinario). Altre forme di controllo possono essere realizzate previo accordo tra Consorzio e Gestore.
2. Il Gestore a tale scopo, con atto motivato, può richiedere all'utente del servizio, al proprietario dell'immobile o a chi ha effettuato la comunicazione le seguenti informazioni:
 - a) chiarimenti relativi al contenuto delle comunicazioni presentate;
 - b) notizie relative alle caratteristiche dei locali o aree, ai soggetti proprietari, conduttori o occupanti a qualsiasi titolo gli stessi, agli acquirenti e venditori in caso di compravendita;
 - c) documenti comprovanti la veridicità del dichiarato che non siano reperibili presso gli uffici comunali e, in particolare, planimetrie aggiornate di locali, copie di contratti di locazione e simili, o documenti necessari all'accertamento;
 - d) documenti comprovanti l'avvenuto smaltimento o recupero dei rifiuti;
 - e) ogni altra documentazione utile o necessaria al fine di accertare fatti o notizie utili al procedimento di controllo;
 - f) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente;
 - g) effettuare controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico.
3. Se necessario, il Gestore può invitare i soggetti di cui al comma precedente a presentarsi personalmente per fornire prove e chiarimenti. Il Gestore può inoltre, per il tramite di personale autorizzato, effettuare verifiche sul territorio, all'interno e all'esterno degli immobili e delle aree pubbliche o private.
4. Il Consorzio e il Comune anche attraverso il Gestore promuovono forme di controllo rivolte sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche sull'effettiva e corretta differenziazione dei rifiuti e in generale sulla veridicità delle dichiarazioni atte ad ottenere le rispettive riduzioni. In caso di non corrispondenza al vero o comunque non ottemperanza delle prescrizioni del presente regolamento l'utente interessato decade dal diritto alle correlate agevolazione e riduzioni.
5. L'accesso ad aree private e immobili edibiti a domicilio privato può avvenire solamente con il consenso del proprietario o del conduttore e comunque della persona fisica che ha domicilio nell'immobile. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento è effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile e produce effetto fino alla presentazione di documentazione probatoria da parte dell'interessato.
6. Chiunque ometta di fornire la documentazione richiesta o rifiuti di consentire l'accesso in aree private quando l'attività di controllo sia funzionale ad una riduzione tariffaria o sia comunque fatta nel suo interesse, perde il beneficio con effetto retroattivo.

Art. 54 Poteri di vigilanza e sanzionatori

1. I poteri di accertamento, contestazione ed applicazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento competono ai Comuni del Consorzio. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo si precisa che i termini «accertamento», «contestazione» e «applicazione delle sanzioni» sono utilizzati nella loro accezione tecnica, ossia:
 - a) accertamento: verifica della corrispondenza del comportamento dell'utente alla fattispecie sanzionata dal presente Regolamento;
 - b) contestazione delle sanzioni: compilazione e successiva consegna, immediatamente o tramite formale notifica, dell'accertamento dell'importo della sanzione, dell'obbligo di pagamento della stessa e degli estremi per il pagamento;
 - c) applicazione e riscossione delle sanzioni: determinazione della sanzione in caso di mancato pagamento a seguito della contestazione e l'ingiunzione del pagamento della sanzione stessa in base alla disciplina applicabile. Rientra in questa fase anche la gestione delle impugnazioni da parte del sanzionato, del contenzioso e dell'eventuale procedura esecutiva.
2. Per l'accertamento e la contestazione delle predette violazioni i Comuni possono avvalersi anche di dipendenti del Gestore in possesso della qualifica di Ispettori ambientali secondo le modalità fissate nel "*Regolamento dell'attività di vigilanza in materia di conferimento dei rifiuti e pagamento della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva*" (allegato "G").

3. Gli Ispettori ambientali svolgono le funzioni inerenti l'accertamento e la contestazione delle sanzioni, trasmettendo i verbali elevati alla Polizia Municipale o Locale per la successiva fase di applicazione delle sanzioni stesse.
4. Gli Ispettori ambientali nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 c.p., svolgono funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento in conformità alle previsioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 e delle altre norme vigenti in materia, nonché nel rispetto del Regolamento allegato sub C al presente atto. Essi non possono svolgere attività di Polizia Giudiziaria e hanno l'obbligo di presentare tempestiva e dettagliata denuncia scritta al P.M., o ad un Ufficiale di P.G., in ordine ad ogni reato procedibile d'ufficio, di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Art. 55 Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento, quando la condotta non sia diversamente sanzionata dalla legge, si applica ai sensi dell'art. 7-bis del D.LGS. 267/2000 una sanzione amministrativa pecuniaria compresa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, articolate come risultante dalla seguente tabella.

n.	VIOLAZIONE -ART.55 SANZIONI-	SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1.	Omissione della comunicazione obbligatoria per attivazione utenza e/o variazione degli elementi che determinano la Tariffa e/o cessazione dell'utenza	€ 80,00	€ 500,00	€ 120,00
2.	Ritardo nella presentazione della comunicazione obbligatoria di cui al numero precedente	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
3.	Comunicazione obbligatoria infedele	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
4.	Mancato ritiro/restituzione dei contenitori o delle dotazioni	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5.	Mancata comunicazione del venire meno delle condizioni di riduzione/rimodulazione	€ 80,00	€ 500,00	€ 120,00
6.	Uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
7.	Deposito dei rifiuti nelle aree destinate alla raccolta, al di fuori degli specifici contenitori e/o al di fuori degli orari e giorni di raccolta pubblicizzati agli utenti	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
8.	Conferimento mediante deposito rifiuti nel territorio ovvero senza l'utilizzo degli appositi contenitori.	€ 80,00	€ 500,00	€ 120,00
9.	Omessa attivazione servizio manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti	€ 90,00	€ 500,00	€ 160,00
10.	Cernita, rovistamento e recupero non autorizzati dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta di competenza del servizio pubblico	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67

11.	Conferimento nei contenitori o nei circuiti destinati alla raccolta del rifiuto residuo di rifiuti differenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
12.	Conferimento al servizio di animali morti	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
13.	Conferimento di materiali accesi o non completamente spenti quali ceneri, scorie od altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
14.	Conferimento di rifiuti liquidi, salvo nei casi espressamente previsti dal regolamento e dal sistema di raccolta;	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
15.	Inceppamento del sistema della bocca di conferimento e di compattazione dei sistemi multiutenza o delle isole interrato per effetto dell'introduzione di materiali ingombranti	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
16.	Conferimento di rifiuti diversi da quelli a cui i contenitori o sistemi di raccolta sono destinati, o più in generale il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle individuate e comunicate da parte del Gestore	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
17.	Conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale, fatto salvo diverse disposizioni impartite dal Consorzio e dai Comuni in accordo con il Gestore	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
18.	Conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso, fatto salvo il conferimento da parte di un utente di un comune convenzionato ad un centro di raccolta intercomunale	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
19.	Danneggiamento o imbrattamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti anche causato dall'inserimento di materiali ingombranti o comunque non idonei nelle bocche dei contenitori	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
20.	Spostamento dei contenitori da parte di personale non autorizzato o più in generale l'uso improprio degli stessi	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67

- Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio: tali somme sono incassate dai Comuni, che li destinano al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione.
- Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Art. 56 Recupero spese

1. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento della tariffa con le modalità previste dal precedente articolo 25, nonché le spese sostenute per l'attività di accertamento e applicazione delle sanzioni ed interessi di mora previste dal presente regolamento sono addebitate all'utente stesso.
2. Sono inoltre addebitate a chi si è reso responsabile della violazione le spese necessarie per la pulizia dei luoghi che si sia resa necessaria a causa del comportamento illecito sanzionabile ai sensi della legge o del presente regolamento.

Art. 57 Autotutela e transazioni

1. Il Gestore può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare o correggere totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento non obbligatorio per legge può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto dall'analisi dei fattori sotto elencati. Qualora dall'analisi emerga l'inutilità di sostenere una lite il Gestore può annullare il provvedimento. I fattori da valutare sono:
 - grado di probabilità di soccombenza;
 - valore della lite;
 - costo della difesa;
 - costo della soccombenza;
 - costo derivante da inutili carichi di lavoro.

TITOLO II – ENTRATA IN VIGORE

Art. 58 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore con decorrenza dal 01/01/2019.
2. Con la medesima decorrenza è abrogata ogni disposizione regolamentare dei Comuni consorziati con esso incompatibile.

ALLEGATO A

Rifiuti speciali assimilati agli urbani

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti di tali materiali;
- rifiuti ingombranti e scarti di qualsiasi natura e genere purché non pericolosi;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici e minerali, e simili;

- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste, oli vegetali e simili;
- scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica compresi le cartucce per stampanti e i toner;
- vaglio (ovvero rifiuti provenienti dalla sezione di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue) e altri rifiuti solidi rimossi lungo la rete fognaria;
- rifiuti inerti nonché terreno provenienti da scavi e piccoli lavori di costruzione, manutenzione e demolizione prodotti dal Comune nell'ambito della normale attività di "manutenzione" del territorio.

ALLEGATO B

Norme per la gestione e l'utilizzo del centro di raccolta

A. Oggetto

1. Il presente atto disciplina la gestione e l'utilizzo del Centro di raccolta definito dall'Art.41 comma 1 del presente Regolamento;
2. La realizzazione del Centro di raccolta viene eseguita in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia; il Centro di raccolta è allestito e gestito in conformità a quanto previsto dal DM 08/04/2008 e s.m.i.;
3. Il Centro di raccolta costituisce un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti ed ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza, ed economicità, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia secondo i principi di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni nel rispetto della protezione dell'ambiente e della salute.

B. Definizioni

Gestore: il soggetto di cui all'4 del presente regolamento, che garantisce la gestione del Centro di Raccolta nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, protezione e tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente. Il soggetto gestore garantisce, inoltre, la sorveglianza del centro, come definito nella DGRV 3043 del 20/10/2009 al punto 5.

Affidatario: il soggetto o i soggetti incaricati dal gestore per l'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.

Servizio di guardiana e controllo: il soggetto incaricato alle operazioni di custodia, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento del Centro di Raccolta come disciplinato dal DM 08/04/2008 e s.m.i. all.1, punto 4.3.

Responsabile Tecnico: il soggetto, nominato dal gestore iscritto nella categoria I dell'Albo Gestori Ambientali per l'attività di "gestione dei centri di raccolta", avente i requisiti stabiliti per la categoria I dall'Albo Gestori Ambientali; garantisce il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria ed il mantenimento dell'idoneità delle strutture utilizzate, inoltre garantisce ed attesta la formazione e l'addestramento del personale addetto al centro di raccolta.

Altre definizioni sono riferite alla normativa vigente in materia.

C. Rifiuti conferibili presso il centro di raccolta

1. Le tipologie dei rifiuti raccolte presso il centro di raccolta, da conferire in modo differenziato, devono essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale ed alle autorizzazioni provinciali vigenti.
2. La lista dei rifiuti raccolti nel centro di raccolta è indicata su apposita segnaletica esposta all'ingresso dell'area e/o in prossimità di contenitori posizionati all'interno del centro di raccolta.
3. Il Gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti da accettare al centro di raccolta, secondo gli eventuali indirizzi del Consorzio/Consiglio di Bacino e previo assenso della Provincia Competente e dell'Amministrazione Comunale.

4. È vietato il conferimento di rifiuto secco residuo non riciclabile, proveniente da qualsiasi utenza, salvo i casi preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 della DGRV 3043 del 20/10/2009.
5. Gli utenti non domestici potranno eventualmente servirsi di servizi dedicati concordati con il soggetto gestore ed autorizzati dallo stesso.
6. Al fine di consentire il corretto funzionamento del Centro di Raccolta, le varie tipologie di rifiuti saranno accettate compatibilmente con le capacità di ricezione dei singoli contenitori presenti all'interno della stessa. Sulla base degli specifici accordi vigenti con l'Amministrazione comunale potranno essere fissati dei limiti massimi di quantità conferibili per le diverse tipologie di rifiuto.

D. Accesso al centro di raccolta.

1. Il conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta deve essere effettuato a cura del produttore. Il rifiuto deve giungere al centro di raccolta già adeguatamente separato nelle diverse tipologie merceologiche, al fine di ridurre i tempi di permanenza degli utenti all'interno dell'area. È vietato miscelare e selezionare i rifiuti.
2. Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente gli utenti con residenza nel Comune di _____, salva la facoltà per i comuni di sottoscrivere apposita convenzione per l'utilizzo congiunto del centro di raccolta: in tale ipotesi l'accesso è consentito agli utenti dei comuni convenzionati.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare procedure di controllo ed individuazione automatica (es. consegna di tesserini identificativi agli utenti che conferiscono nel centro di raccolta e misurazione degli scarichi) al fine di monitorare l'accesso al centro di raccolta e quantificare il rifiuto conferito anche con l'addebito di una specifica tariffa ai soggetti conferitori.

E. Divieto di conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. Nel centro di raccolta Comunale non possono essere conferiti rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

F. Apertura del centro di raccolta

1. I rifiuti possono essere conferiti esclusivamente nei giorni feriali negli orari concordati con l'amministrazione comunale ed apposti al di fuori del centro di raccolta.
2. Eventuali modifiche, anche temporanee, potranno essere disposte per giustificati motivi previo accordo con l'Amministrazione Comunale e comunicate agli utenti mediante avviso posto davanti al centro di raccolta e nelle locandine comunali.
3. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Gestore del Servizio.

G. Modalità di conferimento

1. L'utente che intende conferire rifiuti al centro di raccolta deve qualificarsi di norma tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione prevista da Gestore ed Amministrazione Comunale per l'accesso e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.
2. L'autovettura che deve accedere al centro di raccolta deve tenere il motore spento durante il tempo di eventuale attesa all'esterno del centro di raccolta e durante le operazioni di conferimento.
3. L'addetto al servizio di guardiania e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti alla lettera C o in difformità alle norme del presente regolamento. L'addetto al servizio di guardiania ha inoltre facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio del centro di raccolta.
4. I rifiuti devono essere scaricati direttamente ed immediatamente negli appositi contenitori o spazi a cura dell'utente; qualora l'utente dovesse conferire diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata. Tale operazione di differenziazione deve essere fatta dall'utente prima di accedere al centro di raccolta.
5. Gli eventuali sacchi devono essere conferiti ben chiusi. È richiesto possibilmente l'utilizzo di sacchi trasparenti o semitrasparenti per il conferimento dei rifiuti, al fine di facilitare le operazioni di controllo.
6. Gli utenti sono obbligati ad avvisare il personale stesso in tutti i casi di necessità (es. dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza del presente Regolamento da parte di altri utenti, ecc.).
7. Sono consentiti l'accesso e la permanenza all'interno del centro di raccolta agli utenti autorizzati al conferimento, per il tempo strettamente necessario alle operazioni e in numero non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.
8. Qualora il peso del rifiuto non consenta la movimentazione/conferimento autonomo dello stesso, si consiglia l'utente di recarsi al centro di raccolta con una persona di supporto. È consigliato indossare calzature idonee per i conferimenti al Centro di Raccolta (chiuse davanti, con suola antiscivolo, no ciabatte, no infradito).
9. Eventuali bambini e/o animali domestici, per motivi di sicurezza dovranno restare all'interno delle vetture che accedono al centro di raccolta.

H. Norme di comportamento

1. L'addetto al servizio di guardiania e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme.
2. L'utente deve rispettare la segnaletica presente all'interno del centro di raccolta.
3. L'utente deve rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di guardiania e controllo nel rispetto del presente regolamento.
4. L'utente deve utilizzare solo i mezzi disponibili ed idonei presenti nel centro di raccolta per accedere ai contenitori (scale, rampe).

5. Per la movimentazione di rifiuti pericolosi o tali da comportare rischio di taglio/abrasione, si consiglia l'utente di utilizzare idonei guanti protettivi durante la movimentazione del carico.

I. Compiti del Gestore

1. Compete al gestore del centro di raccolta mettere a disposizione dell'affidatario e del personale preposto al servizio di guardiania tutte le opere e le attrezzature necessarie per la gestione del Centro. Il Gestore dovrà garantire l'idoneità delle attrezzature fornite, la fornitura dei dispositivi di protezione laddove richiesti, la fornitura dei sistemi di sicurezza laddove necessari ai sensi della normativa vigente.
2. La manutenzione straordinaria delle opere e delle attrezzature, gli interventi di carattere non ordinario necessari al rispetto delle prescrizioni normative nonché l'eventuale sostituzione di contenitori deteriorati sono in capo al Gestore ove esplicitamente previsto dal contratto di gestione.
3. L'eventuale lavaggio e disinfezione dei contenitori siti nel centro di raccolta è a carico del Gestore e verrà eseguito secondo le frequenze previste dal contratto di servizio con il Comune.
4. Sarà compito del Gestore provvedere allo sfalcio dell'erba e al diserbo dell'area.
5. Compete al Gestore la vigilanza circa il corretto comportamento dell'Affidatario e del personale addetto alla guardiania.
6. E' compito del Gestore mettere a disposizione quanto necessario per la gestione delle emergenze (estintore e kit di primo soccorso). Per emergenze che si verificano in orario di chiusura del centro di raccolta, il Gestore deve mettere a disposizione un numero telefonico per assicurare la necessaria reperibilità.

J. Compiti dell'Affidatario

1. È di competenza dell' Affidatario:
 - a. la movimentazione e il trasporto dei rifiuti raccolti nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 3 della lettera A
 - b. comunicare al Gestore le eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta e migliore gestione del centro di raccolta.
 - c. mettere in atto tutte le iniziative e gli adempimenti richiesti dal Gestore.

K. Compiti del servizio di guardiania e controllo

1. Il personale adibito al servizio di guardiania e controllo deve essere munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti e di Dispositivi di Protezione Individuale idonei (indumenti ad alta visibilità, scarpe antinfortunistica e guanti) e deve svolgere le seguenti mansioni:
 - a. controllo dell'osservanza delle norme di legge, del presente regolamento, e delle istruzioni o direttive impartite dal Gestore;
 - b. segnalazione di ogni e qualsiasi abuso/difformità/disfunzione al Gestore del centro di raccolta;
 - c. segnalazione al Gestore dell'eventuale presenza di rifiuti abbandonati, ivi compresi rifiuti pericolosi, nelle aree esterne all'impianto;
 - d. comunicazione al Gestore in merito ad eventuali inefficienza, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta e migliore gestione del centro di raccolta;
 - e. mantenimento dell'area del centro di raccolta e della zona limitrofa in condizioni di ordine, sicurezza, fruibilità ed efficienza segnalando, per quanto di competenza, al gestore gli interventi necessari;
 - f. informazione, con opportuno preavviso, dell'Affidatario circa le necessità di svuotamento dei contenitori;
 - g. controllo della qualità e quantità dei rifiuti conferiti da ciascun utente fornendo ai soggetti che accedono al centro di raccolta tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento.
2. Il personale adibito al servizio di guardiania e controllo deve inoltre garantire che:
 - a. sia gestito in maniera appropriata il rapporto con gli utenti segnalando al Gestore eventuali situazioni critiche ed evitando ogni conflitto;
 - b. l'apertura e la chiusura del centro di raccolta avvenga negli orari prefissati;
 - c. vi sia presenza costante di personale addetto alla guardiania durante l'apertura del centro di raccolta;
 - d. siano controllate puntualmente le generalità dei conferenti, eventualmente tramite apposito supporto informatico (Ecocard) e/o altro sistema cartaceo o non, se previsto, in modo da assicurarsi che gli utilizzatori abbiano effettivo diritto a scaricare nell'area, facendo eventualmente attendere all'esterno i successivi utenti ed impedendo l'accesso a persone non autorizzate;
 - e. siano registrate le quantità conferite dagli utenti ove previsto;
 - f. i rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio;
 - g. l'accesso nell'area interna del centro di raccolta avvenga per il numero massimo di utenti presenti contemporaneamente comunicato dal Gestore e comunque in modo tale da non compromettere il conferimento e la fruibilità del centro di raccolta in condizioni di sicurezza per i soggetti presenti all'interno del centro stesso;
 - h. sia consegnata sempre apposita ricevuta cartacea del materiale conferito, laddove sono previsti addebiti;
 - i. sia fornito soccorso alle persone in particolare difficoltà per lo scarico e la separazione di materiali voluminosi e pesanti;
 - j. Sia fornito tempestivo soccorso alle persone presenti nel CDR in caso di emergenza di carattere sia sanitario, sia antincendio, utilizzando l'apposita dotazione fornita dal Gestore.

L. Rimostranze

1. Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolti al responsabile del servizio di guardiania e controllo che dovrà riferirne il contenuto al Gestore.
2. Eventuali reclami dell' Affidatario devono essere comunicati per iscritto al Gestore.

M. Divieti

I. È vietato

- a. il conferimento di rifiuto al di fuori degli orari di apertura al pubblico;
- b. il conferimento di rifiuto da parte di utenze non autorizzate o il conferimento, da parte di soggetti autorizzati, del rifiuto prodotto da altri;
- c. il conferimento di rifiuti non differenziati o comunque in difformità delle indicazioni dell'addetto alla guardiania del Centro di raccolta o delle istruzioni apposte in prossimità dei contenitori atti al conferimento.
- d. fumare all'interno del centro di raccolta;
- e. abbandonare rifiuti in prossimità della recinzione, presso l'ingresso e comunque all'esterno del centro di raccolta;
- f. depositare rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- g. depositare rifiuti della tipologia diversa da quella cui il contenitore è destinato o non adeguatamente confezionati, ardenti, liquidi, ecc.;
- h. lanciare rifiuti dall'esterno all'interno del centro di raccolta anche se dentro gli appositi contenitori;
- i. occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche e soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo;
- j. conferire rifiuti con l'ausilio di attrezzature proprie (ribaltabili, muletti, gru) salvo differente esplicita autorizzazione dell'operatore addetto alla guardiania;
- k. cernire, ravistare all'interno dei contenitori, prelevare rifiuti o loro parti;
- l. superare le barriere presenti nel centro (parapetti);
- m. scaricare rifiuti da parte di utenze non autorizzate ad accedere al centro di raccolta ai sensi della lettera C;
- n. scaricare rifiuti diversi dalle tipologie previste alla lettera C;
- o. danneggiare e/o imbrattare le strutture e dei contenitori presenti nel centro di raccolta;
- p. effettuare operazioni di smontaggio;
- q. asportare rifiuti dal centro di raccolta;
- r. conferire rifiuti incandescenti, ad alta temperatura o in fase di combustione;
- s. introdursi nei contenitori dei rifiuti
- t. rompere i rifiuti fragili che possono generare proiezione di schegge (vetro, ceramica, tubi neon, sanitari...).

N. Controlli

1. Il servizio di guardiania e controllo effettua la vigilanza per il rispetto del presente disciplinare, segnalando per iscritto le infrazioni rispetto alle regole previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento agli enti competenti all'emissione delle relative sanzioni.
2. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente disciplinare.
3. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, dispone l'esecuzione dei lavori necessari con oneri a totale carico dei soggetti responsabili, nonché prescrive l'adozione di opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi dagli inconvenienti rilevati, fatte salve le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.
4. Nel caso di abbandono dei rifiuti in aree pubbliche all'esterno del centro di raccolta, in cui non sia individuato il soggetto responsabile, il Gestore tramite l'affidatario o il servizio di guardiania provvede allo sgombero ed al successivo trattamento/smaltimento rendicontando i relativi costi nel Piano Finanziario.

O. SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente allegato, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionati da Leggi o Decreti, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

n.	VIOLAZIONE-ALLEGATO B lettera O-	SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1.	depositare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori	€ 25,00	€ 154,00	€ 50,00
2.	fumare, lanciare i rifiuti, sostare nel centro di raccolta oltre il tempo necessario allo scarico e conferimento dei rifiuti	€ 25,00	€ 154,00	€ 50,00

3.	accesso e conferimento di rifiuti da parte di soggetti non autorizzati	€ 103,00	€ 500,00	€ 166,67
4.	Conferimento di rifiuti non autorizzati per tipologia, provenienza o quantità o miscelati	€ 103,00	€ 500,00	€ 166,67
5.	superare le barriere, utilizzare attrezzature proprie (gru, ribaltabili, ecc.), conferire braci o altri materiali incandescenti, accesi o molto caldi	€ 51,00	€ 500,00	€ 102,00
	rovistare nei contenitori e tra i rifiuti, o prelevare materiale, cerniere, appropriarsi, manomettere, incendiare, aprire o distruggere le frazioni di rifiuto conferite	€ 25,00	€ 400,00	€ 50,00

È in ogni caso fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti.

ALLEGATO C

Regolamento dell'attività di vigilanza in materia di conferimento dei rifiuti e pagamento della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente atto definisce le modalità di esercizio del servizio di vigilanza da parte di dipendenti del Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito anche solo "Gestore"), previamente formati e nominati «Ispettori ambientali», per l'accertamento e la contestazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del Regolamento Unificato di gestione dei rifiuti urbani e di disciplina della Tariffa avente natura corrispettiva (di seguito anche solo "regolamento unificato").

Art. 2 - FUNZIONI DEI COMUNI

1. I poteri di accertamento, contestazione ed applicazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento unificato competono ai Comuni del Consorzio.

2. Per l'accertamento e la contestazione delle predette violazioni i Comuni possono avvalersi anche di dipendenti del Gestore in possesso della qualifica di Ispettori ambientali secondo le modalità fissate nei seguenti articoli.

3. I proventi delle sanzioni per le violazioni al regolamento unificato sono incassati dai Comuni che li destinano al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione ambientale.

Art. 3 - REQUISITI PER LA NOMINA

1. Per la nomina a Ispettore ambientale i dipendenti del Gestore devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere raggiunto la maggiore età;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver subito condanne, anche non definitive, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative in materia ambientale;
- d) non avere procedimenti penali in corso;
- e) essere idoneo all'espletamento del servizio, in base ad accertamento condotto da un medico iscritto alle strutture sanitarie locali;
- f) essere in possesso del titolo della Scuola Secondaria di Secondo Grado;
- h) avere superato l'esame finale del corso di formazione di cui al successivo articolo.

Compete al Gestore l'individuazione dei dipendenti da proporre all'esercizio di tale funzione.

Art. 4 - CORSO DI FORMAZIONE ED OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

1. I dipendenti del Gestore individuati per acquisire la qualifica di Ispettori ambientali devono preliminarmente partecipare ad un corso di formazione di durata non inferiore a 25 (venticinque) ore avente ad oggetto sia tematiche di livello generale che locale e, in particolare:

- a. elementi generali di diritto amministrativo, con particolare riguardo ai principi fondamentali dell'attività amministrativa;
- b. atti e procedimenti amministrativi, con particolare riguardo alle previsioni contenute nella Legge n.241 del 1990;
- c. Legge n.689 del 1981: principi generali;
- d. fasi del procedimento sanzionatorio: accertamento, contestazione e irrogazione della sanzione;

- e. principi che governano il corretto conferimento dei rifiuti urbani, con focus sui comportamenti degli utenti del territorio;
- f. principali aspetti tariffari;
- g. esercitazione nella predisposizione degli atti inerenti il procedimento sanzionatorio con esempi e valutazione delle problematiche più frequenti in relazione al conferimento dei rifiuti urbani.

2. Tale corso è tenuto da personale esperto e qualificato dei Comuni del Consorzio, ivi compreso il personale appartenente alla Polizia Municipale o Locale.

3. Il corso terminerà con un esame finale, scritto, orale od entrambi, in base alla scelta del Comune interessato. In ogni caso, per poter partecipare all'esame finale, è necessario assistere almeno all'80 % del totale delle ore. Ad esito del superamento dell'esame finale verrà rilasciata un'attestazione da parte del territorialmente Comune/dal Consorzio

4. Ad esito dell'esame finale verrà stilata una graduatoria dei candidati idonei. Una volta approvate le graduatorie, seguendone l'ordine in base alla votazione raggiunta dai candidati, il Sindaco procederà alla nomina degli Ispettori ambientali necessari. A parità di votazione il Sindaco sceglierà tra i candidati iscritti in graduatoria con il criterio ritenuto più opportuno.

5. I Comuni possono organizzare i corsi di formazione singolarmente o in forma associata tra più Comuni.

6. Con cadenza minima biennale saranno organizzati corsi di aggiornamento, la cui frequenza è obbligatoria per gli Ispettori ambientali, pena la revoca della nomina.

Art. 5 – NOMINA A ISPETTORE AMBIENTALE

1. La nomina ad Ispettore ambientale avviene tramite decreto sindacale, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

2. La durata della qualifica di Ispettore ambientale è indicata nel decreto di nomina e non può avere durata superiore a 5 anni; il decreto di nomina può essere sospeso o revocato e non ne è ammessa proroga tacita.

3. E' fatto obbligo ai Comuni di comunicare al Consorzio/Consiglio di Bacino gli elenchi dei nominativi dei soggetti nominati quali Ispettori ambientali, affiancando ad ogni nome l'indicazione del soggetto con cui tali soggetti si coordinano all'interno del Comune e dei relativi contatti.

4. Gli Ispettori ambientali possono prestare la propria attività all'interno di tutto il territorio servito dal Gestore, previo accordo tra i Comuni interessati ed il Gestore stesso.

Art. 6 – OBBLIGHI E COMPITI

1. Gli Ispettori ambientali nell'espletamento delle funzioni, devono assicurare il rispetto delle norme e delle leggi qualificandosi con cortesia e fermezza nei confronti di eventuali contravventori. Essi devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento, corredato di foto ed estremi identificativi, che attesti il loro ruolo.

2. In particolare gli Ispettori ambientali sono tenuti a:

- a) operare con prudenza, diligenza e perizia;
- b) indossare, se richiesto, divisa o eventuale pettorina;
- c) qualificarsi sia verbalmente che attraverso il tesserino di riconoscimento;
- d) redigere, al termine di ciascun turno, rapporto di servizio con tutte le segnalazioni previste, che deve essere consegnato al Comando di Polizia Municipale o Locale;
- e) usare con cura i mezzi e le attrezzature assegnati che devono essere restituiti al termine del turno di servizio;
- f) osservare il segreto d'ufficio e rispettare le normative in materia di protezione dei dati personali;
- g) informare ed educare i cittadini.

3. Gli Ispettori ambientali provvedono all'accertamento e alla contestazione nei confronti dei soggetti che abbiano commesso violazioni (ed a quelli obbligati in solido con gli stessi) nella materia disciplinata dal regolamento unificato, ivi inclusa la redazione dei verbali con contestazione, immediata o tramite notificazione successiva, ai responsabili. Resta in ogni caso di competenza della competente Polizia Municipale o Locale la fase di applicazione della sanzione. Gli atti assunti dagli Ispettori ambientali dovranno essere comunicati tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni, al comando di polizia o agli uffici competenti del Comune o nel cui territorio sono stati assunti.

4. Rientra comunque tra i precipi compiti degli Ispettori Ambientali quello di facilitare i cittadini nell'adempimento dei propri doveri civici e nell'osservanza delle regole preposte all'esatto conferimento dei rifiuti e alla rimozione delle deiezioni animali, fornendo le informazioni necessarie.

5. Nell'espletamento delle funzioni previste dal presente regolamento possono essere utilizzati mezzi di vigilanza e controllo nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

6. Gli Ispettori ambientali nell'attività di accertamento di loro competenza, possono, ai fini dell'individuazione del responsabile dell'abbandono dei rifiuti, ricorrere all'utilizzo di indirizzi, nominativi ed elementi simili rinvenuti all'interno dei sacchi di rifiuti, ove non sia diversamente possibile l'identificazione del responsabile del comportamento sanzionato; resta inteso che la legittimazione all'apertura dei sacchi ed al reperimento ed uso degli elementi indicati è ristretta nei limiti descritti al Parere del Garante della privacy del 14 luglio 2005.

Art. 7 – COSTI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE

1. Gli Ispettori ambientali svolgono le funzioni inerenti l'accertamento e la contestazione delle sanzioni, trasmettendo i verbali elevati alla competente Polizia Municipale o Locale per la successiva fase di applicazione delle sanzioni stesse.

2. Le spese relative alla vigilanza esercitata dagli Ispettori ambientali, quelle relative ai materiali in dotazione e quelle relative alla formazione di cui all'art. 4 vengono inserite nel piano finanziario del servizio rifiuti, previo assenso in riferimento al dettagliato preventivo dei costi presentato dal Gestore sulla base delle esigenze del Comune interessato e direttamente dal Comune per quanto riguarda le spese di formazione.

3. Il costo del servizio di accertamento svolto dagli agenti accertatori, dipendenti del gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sarà valutato in virtù dell'istanza del Comune richiedente tale servizio e sulla base di un riconoscimento contrattuale non superiore a un Livello 5° previsto per la mansione di Impiegati del contratto FEDERAMBIENTE, al quale potrà essere aggiunta una percentuale forfettaria fino ad una quota del 20% per costi generali di gestione, per materiali di consumo e per spese di trasporto.

	ART. 8 - REVOCA 1. Il Sindaco revoca l'incarico di Ispettore ambientale in caso di mancata attestazione di frequenza dei corsi di aggiornamento indetti dal Comune. 2. Tutte le forze di polizia e la Polizia Municipale o Locale possono segnalare al Sindaco per iscritto, irregolarità sia a livello funzionale che comportamentale degli Ispettori ambientali. Tali segnalazioni vengono valutate dal Sindaco anche attraverso accertamenti mirati e, in caso di esito positivo in ordine all'esistenza dell'irregolarità, possono portare alla revoca dell'incarico ed anche, per segnalazioni di particolare gravità, alla sospensione immediata dell'incarico nelle more dell'effettuazione degli accertamenti stessi. 3. In ogni caso in cui il Sindaco intenda procedere alla revoca dell'incarico occorrerà che all'Ispettore ambientale interessato sia tempestivamente comunicato apposito preavviso di revoca contenente le motivazioni della stessa, con l'indicazione di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni e memorie difensive. A seguito dell'analisi della documentazione presentata o, in ogni caso, trascorso il suddetto termine in mancanza di presentazione di osservazioni, il Sindaco potrà procedere con il provvedimento definitivo in cui dovrà darsi conto della valutazione della eventuale documentazione presentata. ART. 9 - CONTROLLO SUL SERVIZIO 1. Il Gestore svolge con mezzi propri la vigilanza ed il controllo sull'operato degli Ispettori ambientali e ne dà comunicazione al Comune nel cui territorio viene svolto il servizio con cadenza semestrale o su specifica richiesta del Comune qualora se ne ravvisi la necessità, salvo diversa previsione contenuta nel Contratto di servizio.